



PROGRAMMA REGIONALE TOSCANA FESR 2021-2027

Procedura di selezione delle operazioni a valere sull'obiettivo specifico

2.6: Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse. Sub azione 2.6.1.2. "Economia Circolare - Privati"

Indice generale

1 Finalità.....	4
2 Dotazione finanziaria.....	5
3 Destinatari.....	5
3.1 Ambito di applicazione.....	5
4 Requisiti.....	6
4.1 Requisiti.....	6
4.2 Dettaglio requisiti.....	6
4.2.1 Iscrizione in pubblici registri.....	6
4.2.2 Localizzazione del progetto.....	6
4.2.3 Regolarità contributiva - DURC.....	6
4.2.4 Procedure concorsuali.....	7
4.2.5 Sussistenza di atti di revoca su precedenti bandi.....	7
4.2.6 Responsabilità amministrativa.....	7
4.2.7 Precedenti penali.....	8
4.2.8 Contrasto del lavoro irregolare.....	9
4.2.9 Dichiarazione sostitutiva relativa a procedimenti penali pendenti in materia di lavoro.....	9
4.2.10 Deggendorf.....	10
4.2.11 Dimensione d'impresa.....	10
4.2.12 Divieto di intestazione fiduciaria.....	10
4.2.13 Stato di attività.....	10
4.2.14 Domicilio digitale.....	11
4.2.15 Affidabilità economico-finanziaria.....	11
4.2.16 Impresa in difficoltà.....	14
4.2.17 Antimafia.....	14
4.2.18 Delocalizzazione.....	14
4.2.19 Contrasto alla discriminazione.....	14
4.2.20 Rating di legalità.....	15
4.2.21 Posizione debitoria verso il bilancio regionale.....	15
4.2.22 Requisiti connessi normativa antiriciclaggio (ad eccezione delle imprese individuali).....	15
4.2.23 Polizza assicurativa obbligatoria.....	16
5 Progetti finanziabili e spese ammissibili.....	16
5.1 Progetto.....	16
5.2 Tipologie e requisiti degli interventi finanziabili.....	16
5.3 Termine iniziale e termine finale del progetto.....	18
5.3.1 Termine iniziale per la realizzazione del progetto.....	18
5.3.2 Termine finale per la realizzazione del progetto.....	18
5.4 Criteri di ammissibilità della spesa.....	19
5.5 Criteri di non ammissibilità della spesa.....	20
5.6 Massimali di contributo erogabile.....	20
5.7 Forma e intensità dell'agevolazione.....	20
5.8 Cumulo dell'agevolazione.....	21
6 Procedimento e moduli organizzativi per l'accesso all'agevolazione.....	21
6.1 Presentazione della domanda.....	22
6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda.....	24
6.2.1 Verifica di ammissibilità formale.....	24
6.2.2 Cause di inammissibilità della domanda.....	25
6.3 Valutazione delle proposte progettuali – criteri di valutazione e premialità.....	25
6.3.1 Verifica del progetto – criteri di valutazione, priorità e premialità.....	25
6.3.2. Valutazione delle proposte progettuali.....	27
6.4 Esiti istruttori e concessione dell'agevolazione.....	27
6.4.1 Esiti istruttori.....	27

6.4.2. Concessione.....	28
7 Rinuncia all'agevolazione entro i termini.....	28
8 Rendicontazione ed erogazione.....	28
8.1 Presentazione della domanda di erogazione e rendicontazione.....	29
8.2 Documentazione allegata alla domanda di erogazione.....	30
8.2.1 Domanda di erogazione dell'anticipo.....	30
8.2.2 Erogazione per SAL.....	32
8.2.3 Erogazione a SALDO.....	33
8.2.4 Annullamento dei documenti di spesa.....	34
8.3 Istruttoria di verifica della rendicontazione ed erogazione per ogni tipo di rendicontazione.....	35
8.4 Verifica del DURC in fase di erogazione a SALDO: regolarizzazione diretta e intervento sostitutivo.....	35
9 Variazioni.....	36
9.1 Variazioni del progetto.....	36
9.1.1 Rendicontazione a saldo in eccesso rispetto alle singole voci di costo del piano finanziario di progetto.....	37
9.2 Variazione del soggetto beneficiario.....	37
9.2.1 Variazione del soggetto beneficiario prima dell'erogazione del saldo.....	38
9.2.2 Variazione del soggetto beneficiario durante il periodo di mantenimento dell'operazione.....	38
9.2.3 Procedimento di variazione del beneficiario.....	38
9.3 Variazione del termine del progetto.....	38
10 Verifiche e Controlli.....	39
10.1. Verifiche in fase di ammissione della domanda.....	39
10.2. Verifiche successive alla concessione.....	39
10.3. Controlli in fase di erogazione.....	40
10.4. Istruttoria di verifica dell'ammissibilità della spesa e della rendicontazione ed erogazione (per ogni tipo di rendicontazione).....	40
10.5. Controlli sulla regolarità contributiva in fase di erogazione a SALDO: regolarizzazione diretta e intervento sostitutivo.....	42
10.6. Controlli in loco ed ispezioni.....	42
11 Soccorso istruttorio.....	43
12 Istanza di riesame.....	43
13 Monitoraggio.....	43
14 Decadenza.....	44
15 Obblighi del beneficiario.....	44
16 Revoca dell'agevolazione.....	46
16.1. Revoca totale.....	46
16.2. Revoca parziale.....	46
16.2.1. Revoca parziale per stabilità dell'operazione.....	47
16.3. Procedimento di revoca (totale o parziale).....	47
16.4. Rinuncia all'agevolazione oltre i termini.....	48
17 Procedimento di recupero.....	48
18 Rimborsi e sanzioni.....	49
18.1. Rimborsi.....	49
18.2. Sanzioni.....	49
19 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016.....	50
20 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti.....	51
21 Disposizioni generali.....	51
22 Controversie e foro competente.....	52
23 Elenco allegati alla procedura di selezione.....	52
24 Riferimenti normativi.....	52
GLOSSARIO.....	61

1 Finalità

La Regione Toscana intende sostenere la realizzazione di progetti localizzati sul proprio territorio, finalizzati all'attuazione dell'Obiettivo specifico 2.6: Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse, Azione 2.6.1, sub azione 2.6.1.2. "Economia Circolare - Privati", del PR FESR 2021-2027, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 721 del 9 giugno 2025 in conformità alle disposizioni comunitarie e/o nazionali e regionali vigenti in materia, attraverso la concessione di agevolazioni sotto forma di contributi in c/capitale.

Con il suddetto Obiettivo specifico la Regione Toscana intende rinnovare l'impegno al passaggio ad un modello di sviluppo basato sull'economia circolare.

Al fine del conseguimento del richiamato Obiettivo specifico gli interventi finanziabili sono volti a sostenere lo sviluppo di soluzioni impiantistiche e infrastrutturali di riciclaggio per la gestione dei rifiuti in grado di fornire, in coerenza con i contenuti del Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – Piano regionale dell'economia circolare (di seguito PREC) approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 15 gennaio 2025, n. 2, una significativa spinta verso un modello di gestione improntato all'economia circolare, in coerenza con le iniziative già intraprese, introducendo anche nuove soluzioni tecnologiche che diano benefici in termini di aumento dei rifiuti riciclati e sostenibilità ambientale.

La Regione Toscana intende supportare la gestione dei rifiuti massimizzando il recupero/riciclaggio e la riduzione del ricorso allo smaltimento, nonché assicurare la chiusura delle varie filiere secondo principi di responsabilità e prossimità nella gestione dei rifiuti. In tale ottica, l'azione sostiene le categorie impiantistiche per la valorizzazione sia dei rifiuti delle attività produttive (rifiuti speciali) che dei rifiuti urbani con particolare riferimento alle filiere strategiche individuate dal PREC. Il risultato atteso dagli interventi sopra delineati è di estendere il ciclo di vita utile della materia.

Con riferimento agli interventi a valle dei cicli produttivi sarà fornita priorità al sostegno agli investimenti in grado di aumentare le quantità di rifiuti sottoposti a trattamento ai fini del riciclaggio per ridurre il consumo di risorse lungo tutte le filiere, incrementare le quantità di rifiuti destinati al riciclaggio riducendo i rifiuti destinati a smaltimento.

Gli interventi garantiranno l'incremento dell'efficienza delle risorse e la promozione dell'economia circolare attraverso il finanziamento diretto di investimenti realizzabili, nei termini sopra dettagliati, anche dalle numerose PMI attive in Toscana nel settore economico dei servizi di recupero dei rifiuti, finanziamenti che potranno inoltre contribuire all'incremento dell'offerta regionale di tali servizi di cui fruiscono le PMI che producono i rifiuti.

Per la realizzazione dell'intervento la struttura regionale competente attiverà le procedure previste dal documento del Sistema di Gestione e Controllo al punto C - Azioni gestite da Organismi Intermedi che prevedono l'erogazione di finanziamenti a favore di beneficiari - approvato con Decisione n. 19 dell'11/08/2025 – Allegato A per l'erogazione dei contributi.

La Regione Toscana con Deliberazione della Giunta regionale n. 1533 del 20 ottobre 2025, ha approvato altresì gli elementi essenziali della procedura suddetta, che definisce:

- 1) le finalità dell'intervento;
- 2) i Beneficiari, con la puntuale indicazione dei requisiti che gli stessi devono possedere;
- 3) la tipologia di interventi finanziabili e le spese ammissibili;
- 4) la tipologia di finanziamento, il valore massimo dell'agevolazione da concedere e la percentuale di cofinanziamento richiesta al soggetto beneficiario;
- 5) i criteri di valutazione delle richieste di finanziamento con la predeterminazione delle

- priorità, delle premialità e dei punteggi da assegnare ad ogni parametro;
- 6) la definizione del quadro finanziario.

La Regione Toscana si avvale di Sviluppo Toscana quale Organismo Intermedio (OI) per le attività di gestione, controllo e pagamento, in applicazione del Sistema di Gestione e Controllo, al fine di assicurare un'efficace gestione per l'attuazione degli interventi e un'efficiente gestione finanziaria degli stessi, nel rispetto della normativa europea e nazionale di riferimento.

In particolare, l'obiettivo perseguito dalla Regione Toscana si realizza attraverso la concessione di agevolazioni sotto forma di sovvenzione a fondo perduto - contributo in conto capitale. La procedura della procedura di selezione è "valutativa" ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. n. 123/1998, con procedimento a graduatoria.

La presente procedura di selezione sarà pubblicata sul seguente sito web: <https://www.sviluppo.toscana.it/>

2 Dotazione finanziaria

La sub-azione 2.6.1.2 "Economia Circolare – Privati", nell'ambito delle risorse programmate nel DAR vers. 6, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 725 del 15.06.2026, prevede una dotazione finanziaria totale pari a euro 15.000.000,00 così suddivisi:

1. Euro 5.625.000,00 quota FESR;
2. Euro 6.562.500,00 quota Stato;
3. Euro 2.812.500,00 quota Regione.

Le eventuali economie potranno essere utilizzate per lo scorrimento della graduatoria.

3 Destinatari

I soggetti destinatari sono le imprese private autonome, associate e/o collegate che operano nel settore del trattamento e dei servizi di recupero/riciclaggio dei rifiuti.

Sono ammesse le micro, piccole e medie imprese (MPMI) così come definite nell'Allegato I del Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE.

L'impresa richiedente deve essere regolarmente costituita, iscritta nel registro delle imprese e attiva presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio.

3.1 Ambito di applicazione

Le imprese che potranno presentare domanda devono esercitare, alla data di presentazione della stessa, un'attività economica identificata come prevalente rientrante in uno dei seguenti Codici ATECO: codici appartenenti alla sezione B, codici appartenenti alla sezione C, codici 38, 39, 41, 42, 43 e 46 di cui alla Delibera G.R. n. 704 del 3/6/2025 purché nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea e in particolare dal Regolamento (UE) n. 651/2014 come modificato dal Regolamento (UE) n. 1315/2023.

E' escluso in ogni caso il settore della produzione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) ovvero le imprese agricole e forestali che rientrano nel campo di interesse del FEASR e già oggetto di finanziamento tramite il PSR.

4 Requisiti

4.1 Requisiti

Tutti i requisiti di seguito elencati devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Tutti i requisiti devono essere dichiarati ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. 28.12.2000, n.445.

4.2 Dettaglio requisiti

4.2.1 Iscrizione in pubblici registri

Regolare iscrizione al Registro imprese della CCIAA territorialmente competente.

4.2.2 Localizzazione del progetto

L'intervento deve essere localizzato nel territorio della Regione Toscana ed interessare una unità produttiva locale del soggetto beneficiario come definita nel glossario.

Nel caso di operazioni realizzate su un'unità produttiva articolata su più sedi, ai fini dell'applicazione delle eventuali premialità di cui al paragrafo 6.3 si fa esclusivo riferimento alla sede produttiva identificata come "prevalente".

Per quanto riguarda, invece, l'incremento occupazionale si fa riferimento all'unità produttiva complessivamente intesa.

Ai soli fini di ammissione delle spese potranno essere prese in considerazione sedi complementari di progetto purché rispondenti alla definizione di sede produttiva.

La localizzazione del progetto presuppone la disponibilità dell'area su cui ricade il progetto attraverso un titolo di disponibilità idoneo a garantire la stabilità dell'operazione ai sensi dell'articolo 65 del Regolamento (UE) 2021/1060.

Nel caso in cui il richiedente non sia il proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento, è necessario fornire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la disponibilità dell'area (allegando il relativo titolo) e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del proprietario che autorizza la realizzazione dell'intervento oggetto di domanda e con la quale si assume l'impegno di garantire la stabilità delle operazioni di cui all'art. 65 del Reg. (UE) 2021/1060.

4.2.3 Regolarità contributiva - DURC

Il soggetto richiedente deve essere in regola con gli obblighi contributivi in materia previdenziale e assicurativa, verificabile attraverso il DURC, o essere in possesso - al momento di presentazione della domanda:

- della certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni, di importo almeno pari agli oneri contributivi

accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto.

4.2.4 Procedure concorsuali

Il soggetto richiedente non deve trovarsi in una delle seguenti posizioni:

- a) fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo, concordato preventivo con continuità aziendale, accordo di ristrutturazione dei debiti ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare (R.D. n. 267/1942);
- b) liquidazione giudiziale o uno degli istituti ad essa collegati, accordo attuativo di piani attestati di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti, concordato in continuità aziendale (diretto, indiretto e misto), concordato preventivo, sovra-indebitamento, concordato minore, composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa ed ogni altra procedura prevista dal Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019;
- c) liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice Civile.

4.2.5 Sussistenza di atti di revoca su precedenti bandi

Il soggetto richiedente non deve essere stato oggetto di procedimenti di revoca totale adottati dalla Regione Toscana nei precedenti due anni per:

- a) venir meno dell'unità produttiva localizzata in Toscana nel periodo di stabilità previsto come obbligatorio;
- b) venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione nel periodo di stabilità previsto come obbligatorio;
- c) adozione dei provvedimenti di sospensione definitivamente accertati ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e non più impugnabili;
- d) indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave, accertata con provvedimento giudiziale definitivo;
- e) decadenza dai benefici a seguito di dichiarazioni mendaci rese nella documentazione prodotta ai sensi dell'art. 75, comma 1-bis D.P.R. n. 445/2000.

4.2.6 Responsabilità amministrativa

Il soggetto richiedente non deve aver riportato sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui al Capo I, sez. III, né sanzioni interdittive di cui all'art. 9, né misure cautelari di cui al Capo III, sez. IV del D. Lgs. n.231/2001.

Il requisito non deve essere dichiarato dall'impresa in possesso del rating di legalità.

4.2.7 Precedenti penali

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver riportato - nei cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda - una o più condanne con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 Codice procedura penale (C.p.p.) per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati) anche se hanno beneficiato della non menzione:

- a) associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode¹ compresa la frode nel commercio (art. 515 c.p.) ed i reati contro il patrimonio commessi mediante frode di cui al Titolo XIII, Capo I e Capo II, del Codice Penale, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile; reati fallimentari Titolo VI Disposizioni penali R.D. n. 267/1942 (artt. 216 ss.) e reati del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza Titolo IX Disposizioni penali D.Lgs. n. 14/2019 (artt. 322 ss).
- b) reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al D.Lgs. n. 74/2000:
 - delitti in materia di dichiarazione dei redditi (Titolo II, Capo I);
 - delitti in materia di documenti e pagamento di imposte (Titolo II, Capo II).
- c) reati ambientali e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche di cui al D.Lgs. n. 152/2006:
 - art. 29-quattordices;
 - Parte Terza “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”, Sezione II, Titolo V, Capo II;
 - Parte Quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”, Titolo VI, Capo I;
 - Parte Sesta-bis “Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale”;
 - Titolo VI-bis c.p. “Delitti contro l'ambiente”.
- d) gravi fattispecie di reato in materia di lavoro:
 - omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001);
 - reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art. 603-bis c.p.;
 - gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.Lgs. n. 81/2008);
 - reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.Lgs. n. 24/2014 e D.Lgs. n. 345/1999);
 - reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla

¹Art. 325 TFUE (Trattato Funzionamento Unione Europea)

previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. n. 689/1981);

- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.Lgs. n. 24/2014 e D.Lgs. n. 345/1999).

- e) delitti contro la persona per molestie sessuali (artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies c.p.), violenza privata (delitti contro la libertà morale da art. 610 a art. 613-ter c.p.), molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.).
- f) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione o interdizione dai pubblici uffici; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è fissata in cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale.

Il requisito non deve essere dichiarato nel caso in cui l'impresa sia in possesso del rating di legalità relativamente:

- alla lettera a) limitatamente ai reati fallimentari Titolo VI Disposizioni penali R.D. n. 267/1942 (artt. 216 ss.) e reati del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza Titolo IX Disposizioni penali D.Lgs. n. 14/2019 (artt. 322 ss);
- alla lettera b);
- alla lettera d) limitatamente alle gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.Lgs. n. 81/2008) e omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. n. 689/1981).

4.2.8 Contrasto del lavoro irregolare

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver ricevuto, nei due anni precedenti alla data di presentazione della domanda, provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, definitivamente accertati e non più impugnabili, o provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche come previsto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008.

Il requisito non deve essere dichiarato dall'impresa in possesso del rating di legalità.

4.2.9 Dichiarazione sostitutiva relativa a procedimenti penali pendenti in materia di lavoro

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente deve dichiarare di non avere procedimenti penali pendenti e/o non aver riportato sentenze non ancora definitive per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato):

- a) omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 589 e 590 c.p.; art. 25-septies D. Lgs. n. 231/2001);
- b) reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art. 603 bis c.p.;
- c) gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I D. Lgs. n. 81/2008);

- d) reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs. n. 24/2014 e D. Lgs. n. 345/1999);
- e) omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000/diecimila euro (D. Lgs. n. 463/1983);
- f) omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. n. 689/1981).

4.2.10 Deggendorf

Il soggetto richiedente deve essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea; detto requisito è soddisfatto laddove il richiedente non sia stato “destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile”.

4.2.11 Dimensione d'impresa

Il soggetto destinatario impresa deve possedere i requisiti dimensionali di MPMI (micro, piccola e media impresa).

4.2.12 Divieto di intestazione fiduciaria

Il soggetto richiedente deve rispettare il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17, co. 3 della L. 19/03/1990, n. 55.

Sono fatte salve le intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della L. n. 1966/1939 che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto terzi e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni; in tal caso, la società beneficiaria è tenuta - entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dall'Organismo Intermedio - a comunicare tutti i dati relativi alla società fiduciaria e l'identità dei fiducianti. Non richiesto per le ditte individuali e le società in nome collettivo.

4.2.13 Stato di attività

Il soggetto richiedente deve dichiarare lo stato di impresa attiva/inattiva al momento di presentazione della domanda.

Per il soggetto richiedente “inattivo” al momento dell'avvio della realizzazione del progetto, lo stato “attivo” deve sussistere al momento della presentazione della prima domanda di erogazione dell'agevolazione pubblica a titolo di anticipo/stato avanzamento lavori (SAL)/saldo; nel caso in cui l'effettivo esercizio dell'attività sia soggetto a specifiche norme e prescrizioni di legge che ne condizionano l'avvio, detto requisito deve sussistere al momento della presentazione della richiesta di erogazione a saldo. In ogni caso non si potrà dar luogo all'erogazione del contributo a saldo in assenza del requisito suddetto; pertanto, ove tale requisito non sia comunque dimostrato entro il termine del procedimento di verifica amministrativa dell'istanza di saldo, si procederà con la revoca dell'agevolazione ed il recupero delle quote di contributo eventualmente già erogate a titolo di anticipo e/o SAL intermedio.

4.2.14 Domicilio digitale

Il soggetto richiedente deve possedere una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) direttamente ad esso imputabile, da eleggere in sede di sottoscrizione della domanda di finanziamento quale proprio unico ed esclusivo domicilio digitale ai fini dello scambio di tutte le comunicazioni inerenti alle attività che riguardano l'attuazione del progetto e l'erogazione del relativo contributo pubblico della procedura di selezione, ed impegnarsi a mantenerla valida, attiva e con spazio adeguato alla ricezione di messaggi almeno per tutto il periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda ed il termine di stabilità del progetto (tre anni a decorrere dall'erogazione del saldo del contributo, ai sensi dell'art. 65 del Reg. (UE) n. 1060/2021 e dell'art. 20, c.2 della L.R. 71/2017). Ogni eventuale variazione del domicilio digitale intercorso nel periodo suddetto deve essere tempestivamente ed obbligatoriamente comunicata all'OI mediante la specifica piattaforma SFT.

Tutte le comunicazioni da parte dell'OI nei confronti dei soggetti beneficiari avverranno esclusivamente mediante la piattaforma SFT nell'apposita sezione "comunicazioni con il beneficiario", previa contestuale notifica a mezzo PEC al sopracitato domicilio digitale dell'oggetto della comunicazione e della disponibilità della stessa sul sistema SFT a partire dalla data della notifica.

A norma dell'art 33, comma 2, del "Codice di crisi d'impresa e dell'insolvenza" di cui al D.Lgs. n. 14/2019, per i soggetti beneficiari operanti in forma di impresa la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal Registro delle imprese e, se non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa. L'imprenditore ha l'obbligo di mantenere attivo l'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o di posta elettronica certificata comunicato all'INI-PEC, per un anno decorrente dalla cancellazione. Entro tale periodo, la notifica al soggetto beneficiario di tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura di selezione saranno effettuate, con piena efficacia giuridica nei suoi confronti, con le modalità precedentemente descritte. Soltanto una volta che sia decorso tale periodo, la notifica sarà fatta con mezzi ordinari.

4.2.15 Affidabilità economico-finanziaria

Il soggetto richiedente deve possedere l'affidabilità economico-finanziaria in rapporto alla dimensione finanziaria del progetto presentato.

La verifica di tale requisito verrà effettuata mediante la valutazione di:

- a) Adeguatezza patrimoniale (compartecipazione al rischio);
- b) Affidabilità economica (redditività della gestione caratteristica);
- c) Affidabilità finanziaria (capacità di copertura finanziaria del progetto).

L'accesso alla procedura selettiva è garantito a tutte quelle imprese che dimostrino di rispettare il primo requisito (a.) e almeno uno fra il secondo e il terzo (b., c.).

a. Adeguatezza patrimoniale (compartecipazione al rischio)

Il primo fattore è espresso dal seguente parametro:

$$PN / (CP - C) > 0,2$$

dove

-PN = patrimonio netto della singola impresa quale risultante dall'ultimo bilancio depositato alla data di presentazione della domanda. Eventuali crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A dello Stato Patrimoniale ex art. 2424 C.C.) saranno portati a decurtazione del patrimonio

netto. Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o non obbligate alla redazione del bilancio il PN si desume sulla base dei valori di stato patrimoniale indicati nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della domanda ovvero, ove non presenti (imprese in contabilità semplificata, liberi professionisti), sulla base di un prospetto redatto ai sensi dell'art. 2424 C.C. allegato a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000 dal legale rappresentante dell'impresa attestante la veridicità dei dati in esso contenuti.

-CP = somma dei costi complessivi di progetto relativi all'impresa indicato in domanda;

-C = importo del contributo richiesto dall'impresa

Per le imprese di nuova costituzione che alla data della presentazione della domanda non hanno ancora depositato il primo bilancio, in luogo del PN si considera il valore del capitale sociale risultante dall'atto costitutivo per la parte effettivamente versata alla data della domanda.

Ad incremento di PN potranno essere considerati:

I) per le imprese di nuova costituzione, qualora l'ammontare del capitale sociale effettivamente versato alla data della domanda risulti non sufficiente a soddisfare il rispetto del parametro, potrà essere assunto l'intero ammontare di capitale sociale deliberato purché in tal caso accompagnato da dichiarazione di impegno dei soci all'integrale versamento prima della richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione;

II) eventuali crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A dello Stato Patrimoniale ex art. 2424 C.C.), accompagnati da dichiarazione di impegno dei soci al versamento prima della richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione;

III) un eventuale aumento di capitale rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio depositato, aumento che risulti deliberato e attestato da atto notarile depositato presso il Registro Imprese della CCIAA, ai sensi del Codice Civile, alla data di presentazione della domanda;

IV) eventuali versamenti in conto capitale effettuati dai soci successivamente alla data di riferimento dell'ultimo bilancio depositato, risultanti da contabile bancaria.

I versamenti di cui ai precedenti punti I), II) e III) dovranno risultare effettuati, nella misura in cui abbiano concorso al soddisfacimento del parametro, antecedentemente alla prima richiesta di erogazione anche a titolo di anticipazione e non potranno essere sostituiti, neppure parzialmente da eventuali utili nel frattempo prodotti dall'impresa e non distribuiti. Il mancato adempimento di quanto sopra costituirà causa di revoca totale dell'agevolazione concessa per il venire meno di uno dei requisiti essenziali richiesti per l'accesso alla procedura di selezione.

b. Affidabilità economica (redditività della gestione caratteristica)

Il secondo indice per valutare l'affidabilità economica delle imprese partecipanti alla procedura di selezione è pertanto il seguente:

$$\frac{(EBIT_n * 0,65) + (EBIT_{n-1} * 0,35)}{(S_n * 0,65) + (S_{n-1} * 0,35)} > 0,02$$

Purché risulti rispettata la condizione

$$\frac{(EBIT_n * 0,65) + (EBIT_{n-1} * 0,35)}{(CP-C)} > 0,2$$

dove:

-EBIT_n = Differenza fra valore e costi della produzione (totale A-B conto economico ex art. 2425 C.C.) riferiti all'ultimo bilancio depositato prima della presentazione della domanda

-EBIT_{n-1} = Differenza fra valore e costi della produzione (totale A-B conto economico ex art. 2425 C.C.) riferiti al penultimo bilancio depositato prima della presentazione della domanda

-S_n = Ricavi delle vendite e delle prestazioni (totale voce A.1 conto economico ex art. 2425

C.C.) riferito all'ultimo bilancio depositato prima della presentazione della domanda

-Sn-1 = Ricavi delle vendite e delle prestazioni (totale voce A.1 conto economico ex art. 2425

C.C.) riferito al penultimo bilancio depositato prima della presentazione della domanda

-CP = Costo del progetto presentato

-C = Importo del contributo richiesto dall'impresa

Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o non obbligate alla redazione del bilancio i valori economici sono desunti sulla base dei parametri di impresa indicati nelle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate prima della domanda ovvero, ove non presenti (imprese in contabilità semplificata), sulla base di un prospetto redatto ai sensi dell'art. 2425 C.C. allegato a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000 dal legale rappresentante attestante la veridicità dei dati in esso contenuti.

Le imprese che, alla data di presentazione della domanda, dispongono di un unico bilancio depositato ovvero per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, che abbiano presentato un'unica dichiarazione dei redditi, non effettueranno alcuna ponderazione e faranno pertanto riferimento esclusivamente ai valori risultanti dall'unico bilancio depositato o dall'unica dichiarazione dei redditi presentata.

c. Affidabilità finanziaria (capacità di copertura finanziaria del progetto).

Il terzo indice utilizzato per valutare l'affidabilità finanziaria delle imprese partecipanti alla procedura di selezione è il seguente:

$$\frac{(\text{EBITDAn} * 0,65) + (\text{EBITDAn-1} * 0,35) + F}{(\text{CP-C})} > 0,25$$

dove:

-EBITDAn = Differenza fra valore e costi della produzione (totale A-B conto economico ex art. 2425 C.C.) + ammortamenti e svalutazioni (voce B10 conto economico ex art. 2425 C.C.) riferiti all'ultimo bilancio depositato prima della presentazione della domanda;

-EBITDAn-1 = Differenza fra valore e costi della produzione (totale A-B conto economico ex art. 2425 C.C.) + ammortamenti e svalutazioni (voce B10 conto economico ex art. 2425 C.C.) riferiti al penultimo bilancio depositato prima della presentazione della domanda;

-F = Eventuale finanziamento deliberato, anche non bancario, per la copertura finanziaria del progetto;

-CP = Costo del progetto presentato;

-C = Importo del contributo richiesto dall'impresa.

In particolare, per la corretta definizione di "F" saranno ammessi esclusivamente:

I) finanziamenti soci/altri non effettuati (vale a dire non versati), purché sia prodotta in domanda:

- delibera CdA, che destini il finanziamento alla copertura del progetto;

- dichiarazione di impegno al versamento prima della richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione;

II) finanziamenti bancari non effettuati (vale a dire non versati) purché sia prodotta in domanda:

- delibera bancaria destinata al progetto (non necessaria delibera CdA);

III) finanziamenti soci/bancari/o altri effettuati (vale a dire versati) dopo approvazione della Delibera GR che approva elementi essenziali:

- non necessaria delibera CdA;

IV) finanziamenti soci/bancari/o altri effettuati (vale a dire versati) prima della approvazione della Delibera GR che approva elementi essenziali) purché sia prodotta in domanda:

- delibera CdA, che destini il finanziamento alla copertura progetto o comunque un atto che dimostri l'intenzione di rafforzare l'affidabilità finanziaria dell'impresa in vista della futura adesione alla procedura di selezione regionale;

V) aumento di capitale rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio depositato purché sia prodotto in domanda:

- atto notarile depositato presso il Registro Imprese della CCIAA, ai sensi del Codice Civile, che attesti l'aumento di capitale.

Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o non obbligate alla redazione del bilancio i valori economici sono desunti sulla base dei parametri di impresa indicati nelle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate prima della domanda ovvero, ove non presenti (imprese in contabilità semplificata, liberi professionisti), sulla base di un prospetto redatto ai sensi dell'art. 2425 C.C. allegato a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000 dal legale rappresentante attestante la veridicità dei dati in esso contenuti, oltre all'eventuale finanziamento esterno.

Le imprese che, alla data di presentazione della domanda, dispongano di un unico bilancio depositato ovvero, per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, che abbiano presentato un'unica dichiarazione dei redditi, non effettueranno alcuna ponderazione e faranno pertanto riferimento esclusivamente ai valori risultanti dall'unico bilancio depositato o dall'unica dichiarazione dei redditi presentata, oltre all'eventuale finanziamento esterno.

Le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non dispongono ancora di bilanci depositati o dichiarazioni dei redditi presentate, dovranno far conto esclusivamente su finanziamenti deliberati per la copertura finanziaria dell'investimento.

4.2.16 Impresa in difficoltà

Il soggetto richiedente non deve trovarsi nella condizione di impresa in difficoltà come definita ai sensi dell'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.

4.2.17 Antimafia

Il soggetto richiedente deve attestare l'assenza di cause ostative di cui al D. Lgs. n.159/2011 sulla disciplina Antimafia.

Ciò avverrà mediante la sottoscrizione di specifico modulo la cui completa redazione costituisce requisito di ammissibilità.

4.2.18 Delocalizzazione

Il soggetto richiedente non deve aver effettuato una delocalizzazione:

- a) verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale.
- b) dal territorio regionale, a qualunque titolo, dell'attività produttiva in generale o parti di essa, verso aree SEE, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda e si impegna a non delocalizzare nel periodo di stabilità dell'operazione, come previsto dalla D.G.R. n. 922/2023.

4.2.19 Contrasto alla discriminazione

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver ricevuto nei due anni precedenti dalla data di presentazione della domanda, accertamenti definitivi per discriminazioni di cui all'art. 41 del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198.

Se il soggetto richiedente è un'impresa con più di cinquanta dipendenti deve aver ottemperato l'obbligo di redazione del rapporto biennale sul personale, previsto dall'art. 46 del suddetto D.Lgs. n.198/2006.

4.2.20 Rating di legalità

Il titolare/legale rappresentante deve dichiarare l'eventuale possesso del rating di legalità. L'impresa con rating di legalità è esonerata dalla dichiarazione del possesso dei seguenti requisiti:

4.2.6)Responsabilità amministrativa

Il soggetto richiedente non deve aver riportato sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui al Capo I, sez. III, né sanzioni interdittive di cui all'art. 9, né misure cautelari di cui al Capo III, sez. IV del D. Lgs. n.231/2001.

Il requisito non deve essere dichiarato dall'impresa in possesso del rating di legalità.

4.2.7 Precedenti penali

lett. a) reati fallimentari Titolo VI Disposizioni penali R.D. n. 267/1942 (artt. 216 ss.) e reati del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza Titolo IX Disposizioni penali D.Lgs. n. 14/2019 (artt. 322 ss);

lett. b);

lett. d) gravi fattispecie di reato in materia di lavoro, gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.Lgs. n. 81/2008) e reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983);

4.2.8 Contrasto lavoro irregolare

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver ricevuto, nei due anni precedenti alla data di presentazione della domanda, provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, definitivamente accertati e non più impugnabili, o provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche come previsto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008.

4.2.21 Posizione debitoria verso il bilancio regionale

Il soggetto richiedente non deve avere un debito scaduto e non pagato verso il bilancio regionale di importo complessivamente superiore a 5.000/cinquemila euro e derivante da precedenti provvedimenti di revoca (totale o parziale) o procedimenti di recupero per agevolazioni concesse ai sensi della L.R. n. 71/2017 o L.R. n. 35/2000.

Costituisce posizione debitoria verso il bilancio regionale anche la dilazione di pagamento e il piano di rateizzazione del pagamento non rispettati e il debito iscritto a ruolo presso l'agente di riscossione coattiva.

4.2.22 Requisiti connessi normativa antiriciclaggio (ad eccezione delle imprese individuali)

Il soggetto richiedente deve dichiarare il "titolare effettivo" dell'impresa, ai sensi del D.Lgs. n.

231/2007 e D.Lgs. n. 125/2019, del Reg. (UE) 1060/2021 art. 69 e del Reg. (UE) n. 241/2021. Laddove il titolare effettivo risulti diverso dal legale rappresentante, il controllo di cui al requisito 4.2.9 (procedimenti penali in corso in materia di lavoro) e 4.2.17 (Antimafia) sarà effettuato anche sul titolare effettivo.

4.2.23 Polizza assicurativa obbligatoria

Il soggetto richiedente deve essere in possesso di una polizza assicurativa a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, così come disciplinata dalla L. 213/2023 e dal D. L. 39/2025, come convertito con L. 78/2025.²

5 Progetti finanziabili e spese ammissibili

5.1 Progetto

I soggetti richiedenti di cui al paragrafo 3 che intendono realizzare i progetti di cui alla presente procedura selettiva devono presentare, unitamente alla domanda di aiuto, tutta la documentazione indicata al paragrafo 6.1 ed in particolare una relazione tecnica di cui all'Allegato 1 E) che illustri nel dettaglio:

- la descrizione del progetto: oggetto, finalità e localizzazione, risultato finale da conseguire (output) e dei cambiamenti effettivamente apportati a seguito del progetto (outcome);
- le modalità di realizzazione e di copertura finanziaria del progetto;
- il programma di utilizzo dei risultati, che garantisca il pieno conseguimento degli obiettivi prefissati;
- tipologia dei rifiuti in ingresso con riferimento all'intervento proposto: codice EER e relativa descrizione, descrizione delle caratteristiche chimiche e fisiche (incluse, se applicabili, codici delle caratteristiche di pericolo HP), provenienza geografica attesa;
- descrizione dei macchinari e delle attrezzature di riciclo rifiuti oggetto della richiesta di finanziamento, incluse schede tecniche, descrizione del processo, capacità di trattamento dei rifiuti in ingresso in tonnellate/ora di esercizio, ore di esercizio annuali previste, consumi orari previsti (elettricità e/o calore) e relative fonti di approvvigionamento
- tipologia e quantità annuale prevista dei materiali in uscita dal processo: caratteristiche merceologiche, chimiche e fisiche, dimostrazione della rispondenza ai criteri di cui all'articolo 184-ter del Decreto legislativo n. 152/2006 con particolare riferimento alle disposizioni del comma 3 del medesimo articolo, ove applicabili.
- mercati di destinazione dei materiali in uscita dal processo.
- autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, qualora già ottenuta alla data di presentazione del progetto.

5.2 Tipologie e requisiti degli interventi finanziabili

Possono essere finanziati interventi che concorrano al raggiungimento degli obiettivi specifici di output RCO34 “Capacità supplementare di riciclaggio dei rifiuti” e di risultato RCR47 “Riciclaggio dei rifiuti”, entrambi misurati in tonnellate/anno, dove:

- l'obiettivo di output misura la capacità regionale annuale aggiuntiva di riciclaggio che sarà conseguita grazie ai progetti che saranno realizzati attraverso il cofinanziamento a valere sui

² Tale requisito si applica secondo la gradualità temporale prevista dalla normativa richiamata.

fondi PR FESR 2021-2027;

- l'obiettivo di risultato misura la quantità annuale regionale aggiuntiva di rifiuti riciclati materie prime seconde/end of waste grazie ai progetti che saranno realizzati attraverso il cofinanziamento a valere sui fondi PR FESR 2021-2027.

Gli interventi finanziabili riguarderanno pertanto la realizzazione e/o potenziamento di impianti di trattamento rifiuti per il recupero/riciclaggio degli stessi.

Le proposte progettuali dovranno riguardare interventi:

- localizzati all'interno del territorio regionale;
- coerenti con il PREC;
- inerenti la realizzazione di opere edili ed impiantistiche e beni strumentali;
- inerenti beni strumentali al trattamento a recupero/riciclaggio dei rifiuti;
- che prevedono un incremento della capacità di trattamento rispetto alla situazione iniziale;
- che interessino in quota prevalente il trattamento di rifiuti originati nel territorio regionale;
- che rispettino quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 come modificato dal Regolamento (UE) n. 1315/2023, con particolare riguardo all'art. 47, comma 7.

Sono ammissibili:

- solo progetti che rispettano il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH), secondo quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e dall'art. 9, comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060.
In particolare deve essere dimostrato, sia in sede di domanda (vedi modello Allegato 1 A)) sia in sede di rendicontazione a saldo, che il progetto è stato redatto in conformità ai vincoli DNSH.
Tale conformità è verificata in coerenza con il Regolamento (UE) 2021/2139 che integra il Regolamento (UE) 2020/852 e, laddove applicabile, la Guida Operativa MEF per il rispetto del principio del DNSH di cui alle Circolari 32/2021, 33/2022 e 22/2024 della Ragioneria generale dello Stato.
- solo progetti che sono stati sottoposti al processo di resa a prova di clima, relativamente alle verifiche sulla “neutralità climatica” e sulla “resilienza climatica”, inerente l'applicazione del principio relativo all'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture, in coerenza con quanto riportato all'art. 73 c.2 lettera j del Regolamento (UE) 2021/1060 e secondo le indicazioni riportate negli orientamenti di cui alla Comunicazione 2021/C 373/01 della CE negli indirizzi per la verifica climatica a cura del Dip.to per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri (6 Ottobre 2023), come da modello di cui all'Allegato 1 G);
- i progetti suddivisi in lotti purché siano funzionali.

Per “lotto funzionale” deve intendersi “una parte di un lavoro generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità, indipendentemente

dalla realizzazione delle altre parti”; l’opera realizzata con il singolo lotto deve avere una propria autonomia ed utilità e poter, quindi, essere utilizzata (cioè “funzionare”) anche se l’infrastruttura complessiva non è completa.

5.3 Termine iniziale e termine finale del progetto

5.3.1 Termine iniziale per la realizzazione del progetto

Il termine iniziale per la realizzazione del progetto è stabilito convenzionalmente nel primo giorno successivo alla data di comunicazione del provvedimento amministrativo di concessione dell’aiuto.

L’avvio dei lavori non deve essere precedente alla data di presentazione della domanda.

Per “avvio dei lavori” si intende “la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per “avvio dei lavori” si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito” (Art. 2 Reg. (UE) n. 651/2014).

Rispetto al suddetto termine, i beneficiari dei contributi hanno la facoltà di dare inizio al progetto in data anteriore, ma comunque non antecedentemente al primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. L’inizio anticipato del progetto è una facoltà a completo beneficio del richiedente e non influisce sul termine finale stabilito per la realizzazione del programma di investimento.

In caso di inizio anticipato il beneficiario deve dare comunicazione della scelta fatta entro 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento amministrativo di concessione dell’aiuto.

Ai fini del rispetto del principio di cui all’art. 6 (“Effetto di incentivazione”) del Reg. (UE) n. 651/2014 ss.mm.ii. e, quindi, dell’ammissione a contributo della domanda e delle relative spese a valere sulla presente procedura selettiva, il progetto si considera “avviato” in corrispondenza della data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

5.3.2 Termine finale per la realizzazione del progetto

Il progetto deve concludersi entro 21 mesi dal termine iniziale convenzionale di cui al paragrafo 5.3.1., salvo eventuale proroga di massimo 3 mesi.

La proroga dovrà essere presentata non oltre il 19° mese dall’inizio convenzionale del progetto di investimento e a condizione che sia stato rendicontato almeno il 50% del costo totale ammesso a finanziamento.

La conclusione del progetto coincide con la data dell’ultimo pagamento effettuato relativo al progetto ammesso a contributo o con l’emissione del relativo giustificativo di spesa o con la comunicazione di fine lavori oppure con la dichiarazione di conformità/collaudato a seconda di quale condizione si verifica dopo.

Sarà necessario allegare la dichiarazione asseverata del tecnico che attesta la data di ultimazione dei lavori e la conformità dell'opera realizzata al progetto presentato, controfirmata dal beneficiario (art. 136 c.1 L.R. n. 65/2014).

5.4 Criteri di ammissibilità della spesa

Una spesa è ammissibile dal punto di vista temporale quando si colloca tra il termine iniziale (paragrafo 5.3.1.) ed il termine finale di realizzazione del progetto (paragrafo 5.3.2.).

Per le agevolazioni concesse ai sensi del regolamento di esenzione (Reg. (UE) n. 651/2014), in caso di inizio antecedente alla data di cui al paragrafo 5.3.1, l'avvio del progetto deve essere comunque successivo alla data di presentazione della domanda e sono pertanto ammissibili soltanto le spese sostenute a decorrere dal giorno successivo a tale data; cioè quella di assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante da cui deriva la spesa.

Per la realizzazione degli interventi sono ammissibili, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa comunitaria sull'ammissibilità della spesa, nonché di quanto disciplinato in ambito nazionale dalle norme specifiche in materia, le seguenti voci di spesa³:

- a) spese di investimento per la realizzazione di opere edili e impiantistiche strettamente connesse alla installazione e posa in opera di macchinari, attrezzature, impianti e hardware per il trattamento a recupero/riciclaggio dei rifiuti;
- b) spese per acquisizione di beni strumentali, quali macchinari, attrezzature e impianti, hardware e di beni immateriali e intangibili, quali brevetti, marchi, licenze purché strettamente connesse alla realizzazione degli interventi⁴;
- c) spese per l'acquisizione di servizi di consulenza specializzata per la realizzazione del progetto e per l'ottenimento di certificazioni connesse ai temi ambientali (ISO 14001, EMAS, ECOLABEL, EPD, LCA, ecc) fino ad un massimo del 10% del costo totale ammesso determinato in fase di saldo al netto di IVA, purché le stesse siano strettamente connesse e necessarie alla preparazione e realizzazione degli interventi;
- d) spese per la rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto che sia strettamente connesso alla realizzazione degli interventi purché riferite a edifici costruiti o oggetto di interventi prima del 28/04/1992 (Legge 27 marzo 1992, n. 257 “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”).

³ Le spese si intendono escluse di I.V.A. a meno che quest'ultima non rappresenti un costo non recuperabile. In questo caso dovrà essere allegata alla rendicontazione apposita dichiarazione del revisore dei conti o del commercialista che attesta la non detraibilità della imposta, indicando altresì la norma legislativa di riferimento.

⁴ Nel caso di acquisizioni di beni effettuate in leasing o tramite noleggio la spesa effettivamente agevolabile è rappresentata dai canoni – limitatamente alla quota capitale - pagati dall'utilizzatore al concedente nel periodo compreso tra la presentazione della domanda e il termine ultimo per la conclusione del progetto e comprovati da fatture emesse entro il termine ultimo di conclusione del progetto e pagate entro la presentazione della rendicontazione delle spese.

Il progetto deve comportare spese ammissibili totali superiori a 200.000,00 euro.

5.5 Criteri di non ammissibilità della spesa

Per la realizzazione degli interventi non sono ammissibili, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa comunitaria sull'ammissibilità delle spese, le spese per interventi che non comportino un incremento sia della capacità aggiuntiva di trattamento di rifiuti per il riciclaggio che della quantità aggiuntiva di rifiuti riciclati nei termini indicati al precedente par. 5.2.

Non saranno in alcun caso ammissibili gli investimenti destinati a:

- aumentare la capacità degli impianti per il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati;
- lo smaltimento dei rifiuti in discarica;
- adeguamento o ammodernamento di impianti di trattamento meccanico o meccanico biologico di rifiuti urbani indifferenziati;
- l'IVA, in quanto la stessa è totalmente detraibile da parte delle imprese che attuano gli interventi;
- tutte le altre spese che non rientrano espressamente nelle voci di spesa di cui al paragrafo 5.4. "criteri di ammissibilità delle spese".

Le tipologie di spese ammissibili, le caratteristiche ed i criteri di ammissibilità delle voci di spesa relative al progetto saranno dettagliate nel documento "Ammissibilità delle spese e modalità di rendicontazione" che sarà approvato con successivo atto dirigenziale e pubblicato sul portale di Sviluppo Toscana.

5.6 Massimali di contributo erogabile

Le quote massime di contributo erogabile per i progetti finanziati a valere sul regime di esenzione del Regolamento (UE) n. 651/2014, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 1315/2023, sono coerenti con quanto stabilito all'art. 47 dello stesso.

Valgono inoltre i seguenti massimali:

- a euro 300.000 per capacità di riciclo inferiore a 5.000 T/anno;
- a euro 500.000 a fronte della dimostrazione di una capacità di riciclo almeno pari a 5.000 T/anno;
- a euro 1.000.000 a fronte della dimostrazione di una capacità di riciclo almeno pari a 10.000 T/anno;
- a euro 2.000.000 a fronte della dimostrazione di una capacità di riciclo almeno pari a 20.000 T/anno;
- a euro 3.000.000 a fronte della dimostrazione di una capacità di riciclo almeno pari a 30.000 T/anno.

5.7 Forma e intensità dell'agevolazione

L'agevolazione è concessa nella forma di sovvenzione in conto capitale ai sensi dell'art. 47 comma 8 del Regolamento (UE) n. 651/2014, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 1315/2023.

L'agevolazione è concessa con le seguenti intensità massima di aiuto rispetto alla spesa ritenuta ammissibile a seguito di valutazione:

Dimensione impresa	Intensità contributo rispetto alle spese ammissibili (%)
Micro e Piccola	60%
Media	50%

Il calcolo dell'agevolazione massima concedibile viene effettuato moltiplicando le percentuali riportate nella tabella e i costi ammissibili dell'investimento.

5.8 Cumulo dell'agevolazione

Per quanto riguarda il cumulo si applica quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento (UE) n. 651/2014 come modificato dal Regolamento (UE) n. 1315/2023, in particolare:

- Il cumulo con altri aiuti di stato è consentito a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso, in relazione agli stessi costi ammissibili, non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione;
- Gli aiuti con costi ammissibili individuabili e concessi ai sensi del Regolamento di esenzione possono essere cumulati:
 - a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
 - b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuti più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al Regolamento di esenzione;
- Gli aiuti di Stato concessi ai sensi del Regolamento di esenzione non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dal Regolamento di esenzione.

6 Procedimento e moduli organizzativi per l'accesso all'agevolazione

Per la realizzazione dell'intervento la struttura regionale competente attiverà le procedure previste dal documento del Sistema di Gestione e Controllo al punto C - Azioni gestite da Organismi Intermedi che prevedono l'erogazione di finanziamenti a favore di Beneficiari - approvato con Decisione n. 19 dell'11/08/2025 – Allegato A per l'erogazione dei contributi.

In base a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 651/2014 “che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato” e dal Regolamento (UE) n. 1315/2023, gli interventi finanziati attraverso la presente misura rientrano nel campo della sua applicazione. Per quanto riguarda la tipologia e le finalità degli interventi si richiama in particolare l'Art. 47 del Regolamento (UE) n. 1315/2023 “Aiuti agli investimenti per l'uso efficiente delle risorse e per il sostegno alla transizione verso un'economia circolare”.

Il procedimento amministrativo finalizzato all'accesso all'agevolazione si compone delle seguenti fasi:

- presentazione da parte dei richiedenti della domanda sulla piattaforma SFT di Sviluppo Toscana SpA, comprensiva di tutti i relativi allegati;
- istruttoria di ammissibilità della domanda;
- valutazione del progetto;
- esiti istruttori e concessione dell'agevolazione.

6.1 Presentazione della domanda

La domanda di agevolazione redatta secondo il modello di cui all'Allegato 1 A) in lingua italiana e presentata esclusivamente per via telematica sul nuovo sistema informativo “Sistema Fondi Toscana” (SFT) disponibile all'indirizzo <https://sft.sviluppo.toscana.it/>, deve essere compilata dal titolare/rappresentante legale del soggetto richiedente o suo delegato e sottoscritta dal titolare/rappresentante legale del richiedente.

La figura del “delegato” fa esclusivo riferimento al soggetto che materialmente compila la domanda nel caso in cui egli non sia né il legale rappresentante né il soggetto procurato dal predetto legale rappresentante con atto notarile (procura) registrato presso la CCIAA e verificabile in visura. Tale soggetto delegato potrà accedere al sistema informativo, tramite propria identità digitale, per la sola compilazione della domanda, ma non dovrà inserire i suoi dati in domanda, né dovrà firmare la domanda stessa.

In sostanza, in caso di compilazione da parte del soggetto delegato, nell'accezione sopra indicata, la domanda dovrà contenere, a pena di inammissibilità:

- i dati del solo legale rappresentante o del soggetto da lui procurato con atto notarile (procura) registrato presso la CCIAA e verificabile in visura;
- la firma della persona (legale rappresentante o soggetto da lui procurato con atto notarile) i cui dati sono stati inseriti nella domanda.

Per la compilazione della domanda di agevolazione, l'utente deve accedere al Sistema Fondi Toscana (SFT) all'indirizzo <https://sft.sviluppo.toscana.it/> tramite la propria identità digitale:

- SPID Sistema Pubblico per l'identità digitale;
- CIE Carta d'identità Elettronica;
- CNS Carta Nazionale dei servizi.

La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo del valore di 16,00 euro salve disposizioni di legge che prevedono l'esenzione.

La domanda potrà essere presentata a partire **dalle ore 9:00 del 07/09/2026 e fino alle ore 12:00 del 23/10/2026**.

Non è ammissibile la domanda presentata oltre il termine previsto dalla procedura selettiva, non sottoscritta digitalmente, sottoscritta da persona non titolata alla firma, sottoscritta da soggetto diverso rispetto a quello a nome del quale la stessa è redatta, non corredata dei dati, informazioni e dichiarazioni richieste nonché della documentazione obbligatoria richiesta ovvero redatta e/o inviata secondo modalità non previste dalla presente procedura e dettagliate nel manuale reso disponibile sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A. In questi casi non si applica il soccorso istruttorio.

L'invio con modalità difformi da quelle previste dalla presente procedura determina l'inammissibilità della domanda.

La domanda di agevolazione, redatta secondo il modello di cui all'Allegato 1 C), dovrà contenere:

- a. Dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 con le responsabilità e conseguenze giuridiche di cui agli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. relative al possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al precedente par. 4:

- a.1. dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazione):
- iscrizione in pubblici registri (requisito 4.2.1);
 - procedure concorsuali (requisito 4.2.4);
 - responsabilità amministrativa (requisito 4.2.6);
 - precedenti penali (requisito 4.2.7);
 - rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro irregolare (requisito 4.2.8);
 - procedimenti penali in corso in materia di lavoro (requisito 4.2.9);
 - Deggendorf (requisito 4.2.10);
 - intestazione fiduciaria (requisito 4.2.12);
 - stato di attività (requisito 4.2.13);
 - domicilio digitale (requisito 4.2.14);
 - contrasto alla discriminazione (requisito 4.2.19);
 - rating di legalità (requisito 4.2.20);
- a.2. dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autodichiarazione):
- localizzazione (requisito 4.2.2);
 - insussistenza atti di revoca su precedenti bandi (requisito 4.2.5);
 - dimensione d'impresa (requisito 4.2.11);
 - affidabilità economico finanziaria (requisito 4.2.15);
 - impresa in difficoltà (requisito 4.2.16);
 - delocalizzazione (requisito 4.2.18);
 - posizione debitoria verso il bilancio regionale (requisito 4.2.21);
 - antiriciclaggio (requisito 4.2.22);
 - polizza obbligatoria (requisito 4.2.23);
- b. Relazione tecnica di cui al paragrafo 5.1 (progetto)
- c. Altra documentazione da allegare in upload alla domanda di contributo:
- documentazione antimafia (nei casi di richiesta di contributi, per singola impresa, superiori a Euro 150.000,00);
 - attestazione del professionista. Il possesso dei requisiti dimensionali, di affidabilità economico finanziaria e di impresa in difficoltà, può essere attestato da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali di cui all'art. 1, co. 1, lett. g), del D. Lgs. 27/01/2010, n.39 (art. 14, co. 3, L.r. n. 71/2017), mediante una unitamente a un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità;
 - modello di dichiarazione del principio DNSH di cui all'Allegato 1 F);
 - modello di dichiarazione climate proofing di cui all'Allegato 1 G) e relativa documentazione attestante il principio relativo all'immunizzazione dagli effetti del clima.

Saranno considerate inammissibili le domande prive anche di un solo documento richiesto dal presente paragrafo della presente procedura selettiva. In caso di mancanza dei documenti indicati per la verifica dei criteri di premialità non verrà attribuito il relativo punteggio.

Il soccorso istruttorio non si applica in caso di omessa presentazione dei documenti e delle dichiarazioni previsti come obbligatori dal paragrafo 6.1.

Una volta presentata la domanda sul sistema informatico non è ammessa la possibilità di presentare alcuna documentazione aggiuntiva se non espressamente richiesto ai sensi del capoverso precedente.

Ogni ulteriore informazione utile alla presentazione della domanda è contenuta nel “Manuale di compilazione” disponibile sul portale dell’O.I. Sviluppo Toscana S.p.A.

Gli indirizzi di posta elettronica dedicati alla procedura di selezione sono i seguenti:

- economiacircolare@sviluppo.toscana.it (per assistenza sulla procedura selettiva e sui contenuti della domanda)
- supportoeconomiacircolare@sviluppo.toscana.it (per supporto tecnico-informatico sul sistema gestionale).

Il primo indirizzo sarà attivo a partire dal 24/08/2026, mentre il secondo sarà accessibile nel periodo di apertura per l’inserimento delle domande.

6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda

L’attività istruttoria è svolta dal Settore Politiche di Economia Circolare, Gestione Rifiuti e Qualità dell’Aria della Direzione Tutela dell’Ambiente ed Energia avvalendosi dell’O.I. Sviluppo Toscana S.p.A.

Il procedimento di istruttoria si articola nelle seguenti fasi:

- a) verifica di ammissibilità formale, avvalendosi dell’O.I. Sviluppo Toscana S.p.A., con le modalità di cui al paragrafo 6.2.1;
- b) valutazione delle proposte progettuali, ivi inclusa la verifica di congruità delle spese proposte a finanziamento e applicazione dei criteri di valutazione e/o di premialità con le modalità di cui al paragrafo 6.3.;
- c) approvazione degli esiti istruttori che distinguono le domande in:
 - ammesse e finanziate;
 - ammesse e non finanziate per carenza di fondi;
 - non ammesse;
- d) formazione della graduatoria.

6.2.1 Verifica di ammissibilità formale

L’istruttoria di ammissibilità è volta ad accertare:

- a) la corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabilite dal paragrafo 6.1, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti elencati al suddetto paragrafo 6.1 della presente procedura, la cui sottoscrizione è prevista come obbligatoria;
- b) la completezza della domanda e della documentazione allegata stabilita come obbligatoria dal paragrafo 6.1 della procedura;
- c) l’assolvimento degli obblighi fiscali (imposta di bollo);
- d) la regolarità contributiva in materia previdenziale e assicurativa (DURC ON LINE) (requisito 4.2.3);
- e) antimafia (requisito 4.2.17) secondo le modalità dell’Allegato 1 B);

- g) il rispetto dei massimali di contributo erogabile di cui al paragrafo 5.6 della presente procedura e delle percentuali di partecipazione ai costi del progetto da parte dei soggetti richiedenti stabilite dal paragrafo 5.7;

Si precisa che le spese proposte a finanziamento non sono oggetto di valutazione di ammissibilità durante la fase di istruttoria, ma sono individuate dal soggetto proponente in relazione all'elenco delle spese ammissibili previste dalla procedura. In sede di verifica amministrativa delle spese effettivamente sostenute sarà, pertanto, verificata l'effettiva rispondenza delle spese oggetto di rendicontazione alle spese ammissibili previste dalla procedura selettiva, con possibilità di decurtazione delle spese non conformi e riduzione del contributo concesso in misura corrispondente, fatte salve le eventuali diverse sanzioni ai sensi di legge e della procedura medesima.

6.2.2 Cause di inammissibilità della domanda

Costituiscono cause di non ammissione della domanda di agevolazione:

- a) la mancata presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabilite dal paragrafo 6.1, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti elencati al suddetto paragrafo, la cui sottoscrizione è prevista come obbligatoria;
- b) la mancanza anche di uno solo dei documenti stabiliti come obbligatori dal paragrafo 6.1;
- c) l'assenza del requisito della regolarità contributiva in materia previdenziale e assicurativa di cui al paragrafo 4.2.3;
- d) l'assenza del requisito relativo di cui al paragrafo 4.2.17 (antimafia);
- e) il mancato rispetto dei massimali di investimento del progetto previsti al paragrafo 5.6 della procedura, nonché delle percentuali di partecipazione ai costi del progetto da parte dei soggetti richiedenti, stabilite dal paragrafo 5.7 della procedura selettiva in relazione alle voci di spesa;
- g) costo totale del progetto inferiore al minimo previsto dal paragrafo 5.4 della procedura selettiva a seguito del taglio, effettuato d'ufficio, relativo a voci di spesa per le quali è stata superata la percentuale massima prevista dal paragrafo 5.4;
- h) l'assenza, alla data di presentazione della domanda, anche di uno solo dei requisiti di cui al paragrafo 5.2 ed in particolare la mancata rispondenza del progetto con le tipologie di intervento proposte tra quelle ammissibili, la mancata previsione dell'incremento delle due grandezze che concorrono al conseguimento dell'obiettivo di output e dell'obiettivo di risultato dell'azione;

La presenza di una causa di inammissibilità, costituisce motivo di improcedibilità del passaggio della domanda alla successiva fase di selezione/valutazione di cui al seguente paragrafo 6.3.

6.3 Valutazione delle proposte progettuali – criteri di valutazione e premialità

6.3.1 Verifica del progetto – criteri di valutazione, priorità e premialità

Le proposte progettuali saranno oggetto di valutazione sulla base dei criteri definiti con la delibera della Giunta regionale n. 1533 del 20 ottobre 2025 e di seguito riportati.

- Criteri di valutazione**

N.	Criterio di selezione	Parametri di valutazione	Punteggio fino a
1	Efficienza: Capacità dell'intervento di incrementare la quantità di rifiuti sottoposti a trattamento ai fini del riciclaggio	Capacità aggiuntiva di trattamento di rifiuti per il riciclaggio realizzata con l'intervento (tonnellate anno)	25
		Quantità aggiuntiva di rifiuti riciclati realizzata con l'intervento (tonnellate anno)	25
2	Efficacia del processo di recupero – riciclo	Rapporto tra quantità di rifiuti in ingresso e quantità di materie prime seconde e/o end of waste in uscita	15
3	Rifiuti oggetto del trattamento	Filiere strategiche della pianificazione regionale	10
4	Progettazione e cantierabilità del progetto	Titoli abilitativi, pareri, nulla osta, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti per realizzare gli interventi di progetto al momento della presentazione della domanda	25
Punteggio massimo			100

In merito ai criteri di selezione 1 e 2 si precisa che il punteggio massimo per ogni parametro sarà assegnato individuando la proposta progettuale che prevede il valore più alto del parametro tra le proposte progettuali in esame e riproporzionando di conseguenza i punteggi delle altre proposte.

In merito al criterio di selezione 3 si precisa che le filiere strategiche della pianificazione regionale sono quelle individuate nel Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell'economia circolare al paragrafo 13.2 dell'allegato 2 “quadro esclusivamente conoscitivo RU e RS” e al capitolo 13 della “Relazione Piano regionale gestione dei rifiuti”, disponibili all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/piano-regionale-di-gestione-dei-rifiuti-e-bonifica-dei-siti-inquinati.-piano-regionale-dell-economia-circolare>.

In merito al criterio di selezione 4 si precisa che la disponibilità del titolo a realizzare l'intervento proposto alla data di presentazione della domanda dà diritto al punteggio massimo, la mancata disponibilità del titolo, al contrario, non dà diritto a punteggio alcuno. Per titolo a realizzare l'intervento si intendono le autorizzazioni ai sensi degli articoli 208, 216, del titolo III-bis della Parte II del Decreto legislativo n. 152/2006 ed s.m.i. oppure infine del Decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013 e s.m.i.

- Criteri di premialità**

- 1) Progetto localizzato in un Comune classificato “area interna” secondo quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 199 del 28/02/2022 (Allegato A) = 2 punti
 - 2) Progetto che prevede contestualmente interventi per la rimozione di amianto = 2 punti
- Ai fini del riconoscimento del punteggio premiale il tecnico indipendente ed esterno all'impresa, dovrà riportare, attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio debitamente firmata e timbrata, una descrizione dell'intervento e ricevuta di trasmissione all'ente competente e relativo piano di lavoro in cui siano indicati anche il luogo e la data

- di inizio della bonifica (se già in possesso);
- 3) Progetto sviluppato da imprese che hanno adottato sistemi di gestione ambientale certificati di processo o di prodotto = 2 punti
 Ai fini del riconoscimento del punteggio premiale dovranno essere allegati obbligatoriamente:
 nel caso di certificazione ISO14001, adesione al Regolamento EMAS, certificazione di prodotto Ecolabel, EPD etc: Certificato conseguito in data antecedente alla presentazione della domanda. Nel caso di altri strumenti equivalenti: Attestazione di un organismo di certificazione/revisione oppure Autocertificazione, ambedue in possesso del richiedente in data antecedente alla presentazione della domanda;
- 4) Progetto sviluppato da imprese che assicurano un incremento occupazionale e capacità di favorire pari opportunità e di non discriminazione = 2 punti
 Il punteggio premiale per l'incremento occupazionale sarà attribuito se le ULA aggiuntive totali risultanti rientrano nel range da 1 a 2.
 Le assunzioni di personale devono far riferimento alle sedi e unità locali toscane ed i nuovi addetti devono essere dimostrati in rendicontazione mediante l'acquisizione degli UNILAV di assunzione e dal calcolo della differenza tra gli occupati espressi in UL presenti nelle sedi ed unità locali toscane alla data di presentazione della rendicontazione a saldo e gli occupati nelle medesime sedi alla data di Termine Iniziale. Tale differenza dovrà evidenziare l'incremento delle unità previste dalla premialità. Per il calcolo saranno acquisiti gli UNIMES al mese precedente la presentazione della rendicontazione a saldo e del mese precedente del termine iniziale di cui al paragrafo 5.3.1 della presente procedura.
 Non è conteggiato quale decremento degli occupati le fattispecie di cui all'art 32 comma 3 del Reg. (UE) 651/2014.
 Gli apprendisti non sono considerati facenti parte degli occupati ai sensi dell'art 5 ultimo comma, dell'allegato I del Reg. (UE) 651/2014.
 Ai fini dell'ottenimento del punteggio di premialità tali imprese dovranno assicurare anche capacità di favorire pari opportunità e di non discriminazione. Questo requisito si ha se la percentuale ULA aggiuntive donne /ULA aggiuntive totali $\geq 50\%$
- 5) Progetto sviluppato da imprese costituite da giovani = 2 punti

6.3.2. Valutazione delle proposte progettuali

L'esame dei progetti, al fine di procedere alla loro selezione e valutazione, è affidata ad una commissione tecnica di valutazione (CTV). La composizione della CTV verrà determinata con decreto dirigenziale adottato successivamente al termine di presentazione delle domande di agevolazione.

6.4 Esiti istruttori e concessione dell'agevolazione

6.4.1 Esiti istruttori

La graduatoria è predisposta sulla base del maggior punteggio assegnato, comprensivo dell'applicazione dei criteri di valutazione e premialità approvati con Delibera della Giunta n. 1533/2025.

A parità di punteggio finale, la graduatoria sarà definita in base alla data di presentazione della domanda e, in caso di ulteriore parità, in base all'ora di presentazione della domanda con priorità per le domande presentate per prime.

La graduatoria finale distingue tra le “domande ammesse” e “domande non ammesse”:

a) Le domande ammesse, sulla base di quanto previsto al paragrafo 2 “dotazione finanziaria”, sono distinte in:

- ammesse e finanziate;
- ammesse e non finanziate per carenza di fondi previsti dalla procedura di selezione;

b) Le domande non ammesse sono distinte in:

- domande non ammesse a causa dell'esito negativo dell'istruttoria di ammissibilità;
- domande non ammesse a causa dell'esito negativo dell'istruttoria di valutazione;
- domande non ammesse a seguito di rinuncia precedente all'adozione dell'atto di concessione.

6.4.2. Concessione

La graduatoria, contenente l'esito dell'istruttoria definitiva, è approvata con provvedimento del responsabile del procedimento, che costituisce a tutti gli effetti atto di concessione, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande ai sensi dell'art. 16 co.1 della L.R. 71/2017, ed è pubblicata sul BURT oltre che sul sito della RT e di Sviluppo Toscana S.p.A.

La graduatoria individua i progetti ammessi e progetti non ammessi; in particolare i progetti ammessi vengono distinti in finanziati e non finanziati per esaurimento delle risorse. Nel caso in cui la Giunta Regionale con apposito atto individui ulteriori fondi da destinare alla presente procedura, si potrà eventualmente procedere allo scorrimento anche parziale della graduatoria dei progetti ammessi e non finanziati.

La comunicazione da parte dell'Organismo Intermedio Sviluppo Toscana Spa del suddetto provvedimento di approvazione della graduatoria e di assegnazione del contributo ha valore di notifica dell'avvenuta concessione.

Per i progetti ammessi e non finanziati e per quelli non ammessi Sviluppo Toscana S.p.A. provvede a notificare il provvedimento tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) con relativa motivazione e con indicazione dei termini (10 giorni) per richiedere il riesame in autotutela o per presentare ricorso amministrativo.

L'istanza di riesame è non accolta se la Regione (o l'Organismo Intermedio) non fornisce risposta entro il termine di 15/quindici giorni dal ricevimento della stessa.

7 Rinuncia all'agevolazione entro i termini

In caso di rinuncia all'agevolazione intervenuta entro il termine di 90/novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione, Sviluppo Toscana comunica al beneficiario la “presa d'atto” della rinuncia con le stesse modalità previste per la concessione e procede all'archiviazione della posizione.

La rinuncia entro i termini non comporta oneri né sanzioni per il beneficiario.

8 Rendicontazione ed erogazione

Secondo previsione della procedura di selezione, la rendicontazione avviene con le seguenti modalità:

- **rendicontazione ordinaria**, attraverso la presentazione dei relativi giustificativi di spesa;
- **attestazione asseverata da parte delle imprese**, accompagnata da una relazione tecnica rilasciata, in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità, da parte di un

professionista iscritto nel registro dei revisori legali (art.14, co. 3 L.R. n. 71/2017);

La domanda di erogazione può essere presentata a titolo di anticipo, SAL e saldo.

Per ognuna di esse sono effettuate le verifiche previste per legge in materia di:

- verifica d'ufficio della regolarità contributiva;
- verifica antimafia sulla base della documentazione di cui all'allegato 1 B) antimafia;

8.1 Presentazione della domanda di erogazione e rendicontazione

L'erogazione del contributo pubblico avviene a seguito della presentazione da parte dei beneficiari di apposita domanda secondo le seguenti fasi:

Stadio	Periodo ammissibilità	Termine per richieste di erogazione	% minima da rendicontare sul totale investimento	% contributo erogabile sul totale contributo
Anticipo (opzionale)	non presente	entro i 3 mesi successivi alla data di inizio convenzionale (punto 5.3.1. della procedura) su presentazione della garanzia fideiussoria	non attinente	40%
Primo periodo di rendicontazione (SAL)	da inizio progetto fino al dodicesimo mese successivo alla data di inizio convenzionale (punto 5.3.1. della procedura)	entro i dodici mesi successivi alla data di inizio convenzionale (punto 5.3.1. della procedura)	50%	Proporzionale alla percentuale di spesa rendicontata e ammessa fino ad un massimo del 90% del contributo concesso (cumulativamente con eventuale anticipo)
Rendicontazione finale (SALDO)	da inizio progetto al ventunesimo mese successivo alla data di inizio convenzionale (punto 5.3.1. della procedura) e in ogni caso	entro i ventuno mesi successivi alla data di inizio convenzionale (punto 5.3.1. della procedura) e in ogni caso non oltre	Investimento residuo	Eventuale saldo del contributo residuo in base al totale investimento ammesso a saldo

	non oltre 24 mesi dalla data di inizio convenzionale	ventiquattro mesi da tale data		
--	---	-----------------------------------	--	--

Tali domande devono essere presentate online utilizzando la specifica piattaforma di rendicontazione del nuovo sistema informativo “Sistema Fondi Toscana” (SFT) disponibile all’indirizzo <https://sft.sviluppo.toscana.it/>

Il manuale per gli utenti della piattaforma di rendicontazione illustra la procedura per l'inserimento delle domande di erogazione. Non sono ritenute valide rendicontazioni presentate con modalità diverse.

L'accesso alla piattaforma è automaticamente consentito al legale rappresentante dell'impresa o ente titolare del progetto ammesso a finanziamento. Tuttavia, è possibile delegare alla compilazione della rendicontazione altri soggetti facendo esplicita richiesta con le modalità descritte all'indirizzo web sopra menzionato.

A seguito di presentazione della domanda di pagamento, la piattaforma di rendicontazione genera la “dichiarazione di spesa” in un file di formato standard che una volta scaricato, deve essere firmato digitalmente o sottoscritto dal Legale Rappresentante del beneficiario e caricato sul nuovo sistema informativo SFT. Il file scaricato è registrato nel sistema con la sua impronta elettronica e quindi ogni sua anche minima modifica verrà rilevata rendendo nulla l’istanza di pagamento.

8.2 Documentazione allegata alla domanda di erogazione

8.2.1 Domanda di erogazione dell’anticipo

E' facoltà dei beneficiari richiedere un anticipo pari al 40% del contributo totale del progetto entro 3 mesi dalla data di adozione dell’atto di concessione dell’agevolazione.

L'anticipo è subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa con scadenza almeno centottanta giorni dopo il termine ultimo previsto per la rendicontazione finale del progetto. La garanzia fideiussoria, rilasciata a favore di Regione Toscana è pari al 110% dell’importo dell’anticipo richiesto a copertura anche degli eventuali interessi e spese di recupero. L’originale digitale della garanzia fideiussoria deve essere inviato a Sviluppo Toscana Spa mediante il sistema SFT.

Tale garanzia può essere prestata dalle banche, dalle imprese di assicurazione di cui alla L. n. 348/1982 o dagli intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) che svolgano attività di rilascio di garanzie in via esclusiva o prevalente e che siano a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d’Italia.

Sul sito della Banca d’Italia e dell’IVASS sono rinvenibili gli Albi ufficiali dei soggetti abilitati. Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri che non hanno sede legale e direzione generale situate nel territorio della Repubblica.

I titoli di garanzia stranieri, rilasciati da soggetti abilitati alla concessione di garanzie a favore di enti pubblici, aventi sede legale all’estero, devono essere sempre redatti in forma pubblica ai sensi dell’art. 58 del Reg. (UE) n. 1215/2012. Le sottoscrizioni devono essere legalizzate ai sensi della vigente normativa nazionale o degli eventuali accordi internazionali vigenti in tema di circolazione degli atti tra lo Stato straniero e l'Italia, quali ad esempio la Convenzione dell'Aia del 05/10/1961. Se il titolo di garanzia, in tutto o in parte, è redatto in lingua straniera, dovrà essere integrato da traduzione giurata della parte in lingua straniera, debitamente legalizzata. La garanzia estera è accettata solo ove il soggetto fideiussore, in relazione agli atti connessi alla

polizza e per tutte le eventuali azioni, di natura amministrativa e civile, ivi comprese azioni esecutive, abbia una sede operativa in Italia da eleggere quale domicilio. Nel caso in cui il titolo di garanzia straniero di cui trattasi sia rilasciato da soggetti aventi sede legale esclusiva al di fuori dell'Unione Europea, la garanzia dovrà essere, inoltre, accompagnata da idonea certificazione legalizzata dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane di quel Paese in merito alla natura di “titolo esecutivo” della stessa, in assenza della quale non potrà essere accettata, salvo che tale limitazione non contrasti con eventuali disposizioni di trattati internazionali vigenti tra lo Stato straniero e l'Italia.

In assenza di modalità telematiche per la verifica della validità delle fideiussioni, gli uffici addetti alla ricezione delle richieste di anticipo richiedono a mezzo PEC un'attestazione della validità delle stesse fideiussioni alla Direzione Generale del soggetto garante.

La garanzia deve essere rilasciata tassativamente utilizzando il modello predisposto e approvato dalla Regione Toscana (Allegato 1 C)), sottoscritta con la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, con espressa attestazione notarile dei poteri di firma del garante in relazione all'entità della garanzia prestata ed alla effettiva capacità di impegnare l'Ente garante.

Le garanzie, **pena la non ricevibilità**, devono essere emesse **tassativamente** in formato digitale nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 20 del D.Lgs. 07/03/2005, n.82 e ss.mm.ii. (Codice dell'Amministrazione digitale – CAD) e le relative sottoscrizioni digitali devono essere apposte in presenza di un Notaio, ai sensi dell'art. 25 del CAD, in relazione a quanto disposto dall'art. 2703 C.c.

Le garanzie, ai fini dell'accogliibilità, devono:

- essere intestate alla Regione Toscana;
- assoggettate all'imposta di bollo nella misura forfettaria di 16,00 euro per ogni foglio.

Le garanzie dovranno essere redatte tassativamente secondo lo schema approvato in allegato alla presente procedura selettiva e pubblicato sul sito www.sviluppo.toscana.it, sezione “Rendicontazione”; in nessun modo il testo del modello potrà essere alterato, modificato o integrato con clausole aggiuntive in sede di rilascio della garanzia, pena il rigetto dell'istanza di anticipo. Eventuali difformità nella forma e contenuti della garanzia rispetto ai requisiti previsti possono essere riscontrati e fatti valere dall'Amministrazione regionale in ogni tempo, anche successivamente all'erogazione dell'anticipo, e determinano l'immediata richiesta di restituzione del contributo erogato, fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni ai sensi della procedura selettiva.

La garanzia è valida a prescindere dall'eventuale assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del contraente.

In caso di mancata sostituzione del garante ai sensi dell'art. 1943 del C.c. entro i termini richiesti dall'Amministrazione, si procederà a richiedere la restituzione dell'anticipazione concessa, maggiorata degli interessi legali dalla data in cui si formalizza la situazione di insolvenza alla data della richiesta di restituzione. La mancata restituzione, nei termini concessi, determinerà l'avvio del procedimento di revoca del contributo, da effettuarsi con le modalità indicate dalla presente procedura selettiva.

La sostituzione del fideiussore può essere limitata alle somme non già oggetto di svincolo parziale, secondo le modalità previste dall'art. 2 del contratto di fideiussione, allegato alla presente procedura.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- il pagamento a prima richiesta entro 15 giorni;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2 e co. 3 del C.c., ovvero la durata della fideiussione deve essere correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento;

- che il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto al beneficiario, in deroga all'art. 1901 del C.c.;
- il Foro di Firenze quale unico Foro competente alla risoluzione delle controversie relative alle questioni di merito, la legge italiana come sola legge applicabile e l'uso esclusivo della lingua italiana nelle eventuali controversie;
- l'escussione della garanzia a tutela del credito regionale nel caso di mancato rinnovo della stessa entro un termine antecedente la scadenza (due mesi);
- la clausola del rinnovo automatico nel caso in cui il beneficiario dell'aiuto non sia in grado di rispettare tutti gli adempimenti, gli impegni e le condizioni previsti dalle norme che regolano l'aiuto.

8.2.2 Erogazione per SAL

Il primo periodo di rendicontazione si conclude entro i 12 mesi successivi alla data di inizio convenzionale (punto 5.3.1. della procedura); entro tale termine deve essere rendicontato almeno il 50% dell'investimento ammesso a livello di progetto.

Nel caso in cui sia stato erogato l'anticipo, al primo SAL non potrà essere erogato oltre il 90% del contributo spettante dietro presentazione di una delle seguenti modalità di rendicontazione:

- rendicontazione ordinaria, previa presentazione della documentazione richiesta sul sistema informativo di Sviluppo Toscana S.p.A.
La domanda deve contenere:
 - a) relazione tecnica, documentazione progettuale e scheda indicatori di progetto. Al fine di dimostrare il regolare avanzamento fisico del progetto, ad ogni fase di rendicontazione deve essere fornita la relativa relazione tecnica elaborata in base allo schema reso disponibile sul sito internet di Sviluppo Toscana alla pagina dedicata alla procedura di selezione e completa della relativa scheda indicatori;
 - b) documentazione contabile e amministrativa. La documentazione da trasmettere in relazione alle specifiche spese rendicontate in ogni fase sarà elencata nel documento "Ammissibilità delle spese e modalità di rendicontazione".
- rendicontazione asseverata da parte delle imprese, tramite attestazione accompagnata da una relazione tecnica rilasciata, in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità, da parte di un professionista iscritto nel registro dei revisori legali; in questo caso, la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte dal beneficiario, finalizzata all'erogazione del SAL, è verificata e attestata da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una relazione tecnica ed un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità. La scelta della rendicontazione con la modalità tramite revisore legale vincola il beneficiario a procedere con la stessa modalità nelle successive rendicontazioni. Il modello di perizia asseverata prevista per la rendicontazione tramite revisori è riprodotta sul sito internet di Sviluppo Toscana S.p.A. all'indirizzo <http://www.sviluppo.toscana.it/>, nell'apposita sezione dedicata alla rendicontazione dei BANDI del PR FESR 2021-2027; la compilazione effettiva della perizia avverrà da parte del revisore legale direttamente mediante accesso alla piattaforma SFT;

La mancata rendicontazione a titolo di SAL nei termini sopra indicati determinerà l'avvio del

procedimento di revoca dell'intero finanziamento ai sensi del paragrafo 15, secondo le modalità, termini e procedure di cui al successivo paragrafo 16.

8.2.3 Erogazione a SALDO

Il secondo e ultimo periodo di rendicontazione si conclude entro 21 mesi (oltre a 3 mesi in caso di proroga) successivi alla data di inizio convenzionale (punto 5.3.1. della procedura). Entro tale termine deve essere rendicontata la parte residua dell'investimento e presentata la domanda di pagamento a titolo di saldo del contributo spettante. La liquidazione del saldo è effettuata dietro presentazione di una delle seguenti modalità di rendicontazione:

- rendicontazione ordinaria, previa presentazione della documentazione richiesta, sul sistema informativo di Sviluppo Toscana S.p.A. e controllo su tutta la documentazione presentata (SAL e saldo).

La domanda dovrà contenere:

- a) relazione tecnica, documentazione progettuale e scheda indicatori di progetto.

Al fine di dimostrare il regolare avanzamento fisico del progetto, ad ogni fase di rendicontazione deve essere fornita la relativa relazione tecnica elaborata in base allo schema reso disponibile sul sito internet di Sviluppo Toscana alla pagina dedicata alla procedura di selezione e completa della relativa scheda indicatori;

- b) documentazione contabile e amministrativa.

La documentazione da trasmettere in relazione alle specifiche spese rendicontate in ogni fase sarà elencata nel documento “Ammissibilità delle spese e modalità di rendicontazione”

- rendicontazione asseverata da parte delle imprese, tramite presentazione sul sistema informativo SFT della documentazione richiesta, accompagnata da una relazione tecnica, rilasciate in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità, da parte di un professionista iscritto nel registro dei revisori legali. In questo caso, la regolare rendicontazione amministrativa contabile delle attività svolte dal beneficiario finalizzata all'erogazione del saldo è verificata e attestata da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una relazione tecnica ed un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità. Il modello di perizia asseverata prevista per la rendicontazione tramite revisori è riprodotta sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A. all'indirizzo <http://www.sviluppo.toscana.it/>; la compilazione effettiva della perizia avverrà da parte del revisore legale direttamente mediante accesso alla piattaforma SFT.

La mancata rendicontazione finale delle spese nei termini sopra indicati e per un importo ammissibile non inferiore al 70% dell'investimento ammesso e/o la mancata presentazione della relazione tecnica finale determinerà, trascorsi ulteriori trenta giorni dalla scadenza dei termini, l'avvio del procedimento di revoca dell'intero finanziamento ai sensi del paragrafo 15, secondo le modalità, termini e procedure di cui al successivo paragrafo 16.

8.2.4 Annullamento dei documenti di spesa

Ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.L. 24/02/2023, n. 13, convertito, con modificazioni, in L. 21/04/2023, n. 41, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale degli Investimenti Complementari al PNRR (PNC)”, a partire dal 01/06/2023 tutte le fatture relative all'acquisto di beni e servizi effettuati da attività produttive oggetto di aiuti pubblici devono obbligatoriamente contenere il riferimento al Codice

Unico di Progetto (CUP CIPESS) indicato nell'atto di concessione o comunicato dall'Ente concedente al momento di assegnazione dell'incentivo o della presentazione della domanda di agevolazione.

In aggiunta a quanto sopra, ai fini di annullamento permanente dei titoli di spesa oggetto di rendicontazione nell'ambito del progetto finanziato a valere sul PR FESR Toscana 2021-2027 (rispetto del divieto di cumulo ed evitare un doppio finanziamento), si richiede obbligatoriamente che gli stessi siano annullati mediante apposizione permanente di una dicitura recante le informazioni di seguito evidenziate

PR FESR Toscana 2021-2027 Procedura di selezione "Economia Circolare - Privati" AZIONE 2.6.1 – SUB AZIONE 2.6.1.2. Spesa di Euro [l'importo da indicare corrisponde alla quota da imputare al progetto per il singolo giustificativo di spesa] imputata all'operazione - [indicare CUP CIPESS e CUP locale ⁵]

Nel caso di titoli di spesa nativamente digitali o di fatture elettroniche emesse ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la dicitura suddetta deve essere inserita nel giustificativo di spesa in sede di emissione dello stesso, mediante ricorso al campo "note", oppure direttamente nell'oggetto della fattura.

Laddove ciò non sia possibile (fatture emesse prima dell'ammissione a finanziamento ovvero fatture estere), il soggetto beneficiario dovrà allegare alla rendicontazione un elenco dei giustificativi di spesa privi della formula di annullamento suddetta con l'importo imputato al progetto, corredato di una dichiarazione resa in forma libera dal legale rappresentante attestante che "l'elenco dei giustificativi di spesa allegato riguarda titoli di spesa nativamente digitali privi di formula di annullamento, in quanto emessi prima dell'ammissione a finanziamento e si riferisce a costi sostenuti unicamente – per la quota indicata – per la realizzazione del progetto CUP.....finanziato a valere sul PR FESR Toscana 2021-2027, O.S. 2.6 sub azione 2.6.1.2". Sul tema specifico si veda anche la pagina web all'indirizzo: https://www.sviluppo.toscana.it/fattura_ele.

Tutti i costi oggetto di contributo devono essere sostenuti da documentazione conforme alla normativa fiscale e contabile vigente e nel rispetto dei degli eventuali regolamenti di contabilità dell'Ente beneficiario, pena la non ammissione a contributo.

Nel caso di spesa finale documentata ed effettivamente sostenuta superiore alla spesa ritenuta ammissibile, non potrà in alcun modo operarsi un aumento del contributo.

Nel caso di spesa finale documentata ed effettivamente sostenuta **inferiore** alla spesa inizialmente ammessa, si provvederà ad una eventuale riduzione del contributo da liquidare, nel rispetto della percentuale fissata nell'atto di concessione del contributo/convenzione.

8.3 Istruttoria di verifica della rendicontazione ed erogazione per ogni tipo di rendicontazione

L'istruttoria di erogazione a qualsiasi titolo (anticipo, SAL e saldo) è diretta ad accertare:

- la corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabilite;

⁵ Codice identificativo univoco associato dal sistema informativo a ciascuna istanza di finanziamento e rilasciato in occasione della presentazione dell'istanza stessa.

- la completezza della documentazione allegata;
- l'ammissibilità delle spese rendicontate coerentemente con quanto previsto nel paragrafo "Spese ammissibili" e nel documento "Ammissibilità delle spese e modalità di rendicontazione";
- il rispetto dei requisiti che devono essere mantenuti fino all'erogazione del saldo di cui al paragrafo 15 "Obblighi del beneficiario";
- il rispetto della normativa antimafia con le modalità di cui all'Allegato 1B).

L'erogazione verrà comunque sospesa quando a carico del beneficiario risultino, per effetto di autodichiarazione o a seguito di controlli, procedimenti penali in corso o quando risultino provvedimenti di condanna non ancora definitivi per reati in materia di lavoro (caporalato).

Erogazione in anticipo/SAL - L'erogazione in anticipo e SAL è sospesa in presenza di DURC irregolare. In tal caso l'O.I. concede il termine di 15 giorni, entro il quale il beneficiario può sanare la posizione debitoria presso gli istituti previdenziali; solo a seguito di verifica della regolarità contributiva l'O.I. procederà all'erogazione.

Erogazione a saldo - L'erogazione a saldo è sospesa previa verifica della regolarità contributiva (DURC) con le modalità di cui al paragrafo 8.4."

A seguito della verifica della rendicontazione finale (a saldo) ed in presenza della regolarità della stessa, il credito vantato dal beneficiario a titolo di saldo nei confronti della Regione Toscana sarà certo, liquido, ma non ancora esigibile, in quanto sottoposto alla condizione sospensiva della verifica della regolarità contributiva (DURC).

La verifica amministrativa si conclude con l'erogazione entro 80 giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva l'eventuale sospensione del procedimento per l'acquisizione di informazioni o chiarimenti ("soccorso istruttorio").

Ai sensi della Deliberazione G.R.T. n. 1432 del 02/12/2024 recante "*PR FESR 2021-2027. Indirizzi attuativi per l'accelerazione della spesa del PR FESR 2021-2027*", sono previsti tempi certi di presentazione di eventuali integrazioni da parte dei beneficiari nei casi in cui emerga l'esigenza per l'amministrazione di richiedere integrazioni al beneficiario sulla documentazione già presentata; l'amministrazione farà una sola richiesta di integrazione ed il beneficiario dovrà produrre la documentazione completa, di norma, entro 15 giorni, altrimenti sarà comunque esaminata dall'Organismo Intermedio la sola documentazione già presentata.

Con l'erogazione del saldo l'operazione si intende "completata".

8.4 Verifica del DURC in fase di erogazione a SALDO: regolarizzazione diretta e intervento sostitutivo

Successivamente alla verifica della rendicontazione (paragrafo 8.3) in fase di erogazione a saldo ed ai fini dell'ammissibilità della spesa, qualora il DURC non risulti regolare, l'O.I. concede il termine di 15 giorni, entro il quale il beneficiario può sanare direttamente la posizione debitoria presso gli istituti previdenziali.

In caso di mancata sanatoria, l'O.I. avvia il procedimento di intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 31, commi 3 e 8-bis del D.L. n. 69/2013 e della circolare n. 36 del 2013 del Ministero del Lavoro

laddove il credito vantato dal beneficiario a titolo di saldo nei confronti della Regione Toscana sia di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non versati.

In tal caso, l'O.I. attiverà la seguente procedura:

1. con comunicazione preventiva (preavviso di pagamento) all'istituto previdenziale competente, dichiara l'intenzione di sostituirsi all'originario debitore;
2. con la stessa comunicazione, richiede conferma all'istituto previdenziale presso il quale sussiste l'inadempienza, dell'effettiva consistenza del debito;
3. l'Istituto previdenziale adito, verificata l'attualità dell'inadempienza, comunicherà all'amministrazione procedente i dati per il pagamento con l'indicazione dell'importo effettivo da corrispondere;
4. solo se il debito non supera l'importo totale della spesa ritenuta ammissibile e da erogare (certa e liquido/liquidabile) - l'O.I. procede alla regolarizzazione del DURC tramite versamento su F24 della somma dovuta;
5. effettuata la regolarizzazione, l'O.I. acquisito il DURC regolare, provvederà quindi al pagamento al beneficiario dell'eventuale somma residua (credito esigibile).

Essendo la regolarità del DURC condizione essenziale ai fini dell'erogazione dell'importo quantificato, la liquidazione dello stesso è sospesa in attesa della regolarizzazione (da parte del beneficiario) o dell'intervento sostitutivo (da parte dell'O.I.).

Effettuato il pagamento agli istituti previdenziali, l'O.I. provvederà a liquidare l'eventuale importo residuo al beneficiario solo dopo aver ottenuto il DURC regolare.

Qualora il beneficiario non sani direttamente la propria posizione debitoria nel termine assegnato dalla procedura selettiva (15 giorni) e non sia possibile da parte dell'O.I. attivare l'intervento sostitutivo (debito previdenziale superiore all'agevolazione da erogare) - permanendo l'irregolarità del DURC - sarà attivato il procedimento di revoca totale e l'eventuale recupero di quanto già erogato in anticipo e/o SAL.”

9 Variazioni

9.1 Variazioni del progetto

Le richieste di variazione devono essere adeguatamente motivate, ferma restando l'impossibilità di incrementare l'entità del contributo pubblico totale assegnato al progetto con il provvedimento di concessione dell'aiuto, e possono riguardare:

- a) importo totale del progetto;
- b) i contenuti del progetto;
- c) l'articolazione interna del piano finanziario con rimodulazione delle singole voci di spesa a condizione che siano garantiti e rispettati gli obiettivi del progetto iniziale con specifico riferimento ai contributi della realizzazione del progetto al conseguimento dei valori obiettivo per l'indicatore di output e per l'indicatore di risultato RCO34 “Capacità supplementare di riciclaggio dei rifiuti” e di risultato RCR47 “Riciclaggio dei rifiuti”, di cui al paragrafo 5.2.

Durante il periodo di realizzazione del progetto, il beneficiario può apportare variazioni al piano finanziario approvato, con riferimento alle singole voci di spesa, nella misura massima del 30% e soltanto per n. 1 volta.

Le variazioni dei contenuti del progetto possono essere richieste entro e non oltre 90 giorni dalla fine prevista per la realizzazione del progetto.

9.1.1 Rendicontazione a saldo in eccesso rispetto alle singole voci di costo del piano finanziario di progetto

Al fine di agevolare la rendicontazione finale a saldo è consentita l'imputazione dei costi di progetto eventualmente sostenuti in eccesso rispetto al piano finanziario approvato in ragione del 20% per ciascuna tipologia di cui alle lettere da a) a d) del paragrafo 5.4 della procedura di selezione, purché la spesa di progetto complessivamente ammessa a seguito della verifica amministrativa della rendicontazione a saldo non ecceda il 10% del budget totale di progetto ammesso.

In relazione alle eventuali eccedenze di cui sopra, il Responsabile di Controllo e Pagamento è autorizzato a validare come ammissibili a contributo i suddetti costi, purché rispondenti a tutti i criteri specifici di ammissibilità previsti, dal procedura di selezione ed alle specifiche “disposizioni di dettaglio” di prossima approvazione ed adeguatamente motivate dal soggetto beneficiario alla luce degli obiettivi originari del progetto.

Si precisa che tali eccedenze non costituiscono “varianti” ai sensi del presente paragrafo 9 della procedura di selezione, ma soltanto fisiologici assestamenti contabili emersi in sede di rendicontazione finale. L'importo dell'investimento complessivo ammesso a saldo sarà determinato dal Responsabile di Controllo e Pagamento includendo anche tali maggiori spese, senza che questo dia diritto, per il soggetto beneficiario, ad alcun riconoscimento di contributo aggiuntivo, che rimane determinato a saldo, al massimo, nella misura assoluta già stabilita negli atti di ammissione a finanziamento e nelle relative eventuali successive modifiche ed integrazioni. L'intensità di aiuto in percentuale formalmente riconosciuta in sede di ammissione non viene modificata per effetto dell'eventuale riconoscimento di tali maggiori spese.

Le richieste di variazione devono essere presentate per via telematica mediante l'accesso al sistema informatico SFT, e secondo le modalità, le condizioni e i termini previsti nelle apposite linee guida pubblicate sulla pagina web <https://www.sviluppo.toscana.it/>

Prima dell'avvio del progetto o in corso di realizzazione dello stesso o in sede di rendicontazione, il beneficiario può chiedere la riduzione o la rimodulazione del progetto stesso nei termini e con le modalità previste dalla procedura selettiva.

Nel caso in cui, all'atto di presentazione di una istanza di variazione del progetto, sia in corso un procedimento di controllo amministrativo di una dichiarazione di spesa presentata precedentemente, i termini per il controllo della suddetta dichiarazione di spesa sono automaticamente sospesi fino alla data di notifica dell'esito istruttorio relativo alla verifica di ammissibilità dell'istanza di variazione del progetto.

9.2 Variazione del soggetto beneficiario

9.2.1 Variazione del soggetto beneficiario prima dell'erogazione del saldo

Nelle operazioni aziendali che non comportano l'estinzione del beneficiario originario e che trasferiscono la responsabilità della realizzazione del progetto ad un soggetto giuridico terzo, le agevolazioni concesse e non ancora erogate sono trasferite - previa apposita domanda – al nuovo soggetto a condizione che quest'ultimo:

- sia in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti dalla procedura selettiva;
- nei casi di cessione di azienda, di ramo di azienda o scissione, il nuovo soggetto continui ad esercitare l'impresa e assuma gli obblighi previsti dalla procedura selettiva. In questo

caso l'atto di trasferimento (cessione) d'azienda (o di ramo d'azienda) dovrà contenere espressamente i riferimenti al progetto agevolato ed alla relativa agevolazione concessa.

Nelle operazioni aziendali che comportano l'estinzione del beneficiario originario a favore di un nuovo o già esistente soggetto giuridico a quest'ultimo sono interamente trasferite le agevolazioni concesse e tutti gli obblighi ad esse connessi.

Ai fini delle verifiche relative agli obblighi occupazionali a carico del soggetto subentrante, la data di avvio del progetto è convenzionalmente identificata nella data di presentazione dell'istanza di variazione del soggetto beneficiario.

9.2.2 Variazione del soggetto beneficiario durante il periodo di mantenimento dell'operazione

Nelle operazioni che comportano investimenti, il soggetto subentrante non acquista lo status di soggetto beneficiario, ma di soggetto obbligato al rispetto delle disposizioni della procedura di selezione e delle normative di riferimento.

9.2.3 Procedimento di variazione del beneficiario

La domanda di variazione del beneficiario deve essere presentata entro trenta giorni successivi alla data di effettuazione dell'operazione di modifica. La mancata presentazione della domanda entro il termine suddetto, mantiene in capo al beneficiario originario tutte le obbligazioni della procedura selettiva.

La Regione Toscana/Sviluppo Toscana S.p.A., effettuata l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi, ammette il nuovo soggetto ai benefici della procedura di selezione e dispone con atto il passaggio dell'agevolazione e delle conseguenti/relative obbligazioni in capo al nuovo soggetto beneficiario.

Qualora la modifica del beneficiario non possa essere ammessa per carenza dei requisiti o mancata assunzione degli obblighi previsti dalla procedura di selezione da parte del nuovo soggetto beneficiario, è disposta la revoca del contributo.

Laddove, successivamente al provvedimento di ammissione della modifica del soggetto beneficiario, si debba procedere alla revoca totale o parziale dell'agevolazione, il nuovo soggetto risponde anche delle somme erogate al precedente soggetto beneficiario.

I contributi concessi e non erogati, successivamente alla data di presentazione dell'istanza di modifica del soggetto beneficiario, sono interamente liquidati al nuovo soggetto.

9.3 Variazione del termine del progetto

Entro e non oltre sessanta giorni antecedenti la data prevista per la conclusione del progetto, è possibile richiedere proroga quale modifica del termine di realizzazione, adeguatamente motivata di durata non superiore a 3 mesi.

La richiesta di proroga è soggetta alla valutazione entro 20 giorni dal ricevimento dell'istanza.

10 Verifiche e Controlli

10.1. Verifiche in fase di ammissione della domanda

Sviluppo Toscana procede, successivamente al ricevimento della domanda, alla verifica della sussistenza delle dichiarazioni relative ai requisiti di ammissibilità oggetto di dichiarazione.

Le verifiche della sussistenza dei seguenti requisiti deve concludersi prima dell'atto di concessione dell'agevolazione:

- Rispetto della normativa Antimafia (requisito 4.2.17);
- Durc (requisito 4.2.3);
- rispetto della clausola Deggendorf (requisito 4.2.10);

10.2. Verifiche successive alla concessione

Successivamente alla concessione dell'agevolazione, Sviluppo Toscana entro 120 gg. verifica:

- a) il rispetto dei massimali di investimento del progetto di cui al paragrafo 5.6;
- b) il cumulo degli aiuti attraverso il Registro Nazionale degli Aiuti, di cui al Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero imprese e made in Italy) n. 115 del 31/05/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017, mediante la visura aiuti rilasciata dal Registro Nazionale (RNA);
- c) l'effettività dei requisiti di ammissibilità, oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda:
 - dimensione d'impresa (requisito 4.2.11), solo nel caso in cui la procedura di selezione preveda diverse intensità di aiuto in base alla dimensione;
 - intestazione fiduciaria (requisito 4.2.12);
 - affidabilità economico finanziaria (requisito 4.2.15);
 - impresa in difficoltà (requisito 4.2.16);
 - delocalizzazione (requisito 4.2.18);
 - contrasto alla discriminazione (requisito 4.2.19).
- d) l'informazione antimafia ai sensi dell'art. 83 D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia” in caso di richiesta di “contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali di importo complessivo superiore ad euro 150.000,00”, anche se frazionati in più quote.

Le verifiche saranno effettuate con le seguenti modalità:

1. controlli su un campione non inferiore al 5% dei soggetti ammessi a contributo e finanziati;
2. controlli su un campione pari al 5% dei soggetti ammessi a contributo e non finanziati.

Al fine dell'acquisizione dell'Informazione antimafia, il richiedente dovrà fornire, in sede di

presentazione della domanda di partecipazione, l'elenco di soggetti, persone fisiche o giuridiche, di cui all'art. 85 del citato D. Lgs. 159/2011.

10.3. Controlli in fase di erogazione

Per ogni domanda di erogazione, presentata a qualsiasi titolo, sono effettuati i seguenti controlli:

- regolarità contributiva;
- antimafia sulla base della documentazione richiesta in sede di domanda;
- insussistenza di procedimenti penali in corso in materia di lavoro (cd. caporalato), attraverso acquisizione di precisa dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000;
- antiriciclaggio⁶;
- rispetto della clausola Deggendorf: qualora venga accertata la presenza di un ordine di recupero non seguito da una effettiva restituzione dell'aiuto illegale, si procederà alla sospensione del procedimento di liquidazione, in toto o quota parte, dell'agevolazione sino alla data dell'avvenuta restituzione e del relativo accertamento;
- per le imprese in possesso del rating di legalità per le imprese che ne sono in possesso.

Il procedimento di liquidazione riprenderà in esito all'acquisizione da parte dell'Amministrazione della documentazione attestante l'avvenuta restituzione da parte del beneficiario.

Inoltre, in caso di richiesta di erogazione di anticipo, sono effettuati controlli sulla garanzia fideiussoria in relazione a quanto previsto dal par. 8.2.1.

10.4. Istruttoria di verifica dell'ammissibilità della spesa e della rendicontazione ed erogazione (per ogni tipo di rendicontazione)

L'istruttoria di erogazione a qualsiasi titolo (anticipo, SAL e saldo) è diretta ad accertare:

- a) la corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabilite;
- b) la completezza della documentazione allegata;
- c) l'ammissibilità delle spese rendicontate coerentemente con quanto previsto nel paragrafo

⁶ In questa fase del procedimento, la verifica antiriciclaggio viene effettuata sulla permanenza della titolarità effettiva dichiarata e verificata in sede di ammissione e sulla rendicontazione presentata in relazione alle fattispecie previste dalla disciplina vigente.

5.4 “Criteri di ammissibilità della spesa”;

- d) il rispetto dei requisiti che devono essere mantenuti fino all'erogazione del saldo di cui paragrafo 15 “Obblighi del beneficiario”;
- e) il rispetto della normativa antimafia con le modalità richieste dalla procedura selettiva;

L'erogazione è sospesa quando a carico del beneficiario risultino, per effetto di autodichiarazione o a seguito di controlli:

- procedimenti penali in corso o quando risultino provvedimenti di condanna non ancora definitivi per reati in materia di lavoro (c.d. caporalato);
- irregolarità contributiva;
- esito sfavorevole sul controllo del titolare effettivo ai fini dell'antiriciclaggio;
- violazione della clausola Deggendorf: accertata la presenza di un ordine di recupero non seguito da una effettiva restituzione dell'aiuto illegale, si procederà alla sospensione del procedimento di liquidazione dell'agevolazione, sino alla data della avvenuta restituzione e del relativo accertamento; il procedimento di liquidazione riprenderà in esito all'acquisizione da parte dell'Amministrazione della documentazione attestante l'avvenuta restituzione da parte del beneficiario;

Per le imprese beneficiarie in possesso del rating di legalità, l'Organismo Intermedio - prima di ogni erogazione a qualsiasi titolo (anticipo, SAL e saldo) - effettua un controllo sull'elenco pubblicato sul sito AGCOM circa la permanenza del requisito dell'iscrizione all'elenco stesso da parte del beneficiario.

La verifica amministrativa si conclude con l'erogazione entro 80 giorni dalla presentazione della domanda.

Erogazione in anticipo/SAL- L'erogazione in anticipo e SAL è sospesa in presenza di irregolarità contributiva.

In tal caso l'O.I. concede il termine di 15/quindici giorni, entro il quale il beneficiario può sanare la posizione debitoria presso gli istituti previdenziali; solo a seguito di verifica della regolarità contributiva l'O.I. procederà all'erogazione.

Erogazione a saldo - A seguito della verifica della rendicontazione finale (a saldo) ed in presenza della regolarità della stessa, il credito vantato dal beneficiario a titolo di saldo nei confronti della Regione Toscana sarà certo, liquido, ma non ancora esigibile, in quanto sottoposto alla condizione sospensiva della verifica della regolarità contributiva.

Con l'erogazione del saldo l'operazione si intende “completata”.

10.5. Controlli sulla regolarità contributiva in fase di erogazione a SALDO: regolarizzazione diretta e intervento sostitutivo

Successivamente alla verifica della rendicontazione, in fase di erogazione a saldo ed ai fini dell'ammissibilità della spesa, qualora non risulti la regolarità contributiva, l'Organismo Intermedio concede il termine di 15/quindici giorni, entro il quale il beneficiario può sanare direttamente la posizione debitoria presso gli istituti previdenziali.

In caso di mancata sanatoria, l'Organismo Intermedio avvia il procedimento di intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 31, commi 3 e 8-bis del D.L. n. 69/2013 e della circolare n. 36 del 2013 del Ministero del Lavoro (ora Ministero del lavoro e delle politiche sociali) laddove il credito vantato dal beneficiario a titolo di saldo nei confronti della Regione Toscana sia di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non versati.

In tal caso, l'Organismo Intermedio attiverà la seguente procedura:

1. con comunicazione preventiva (preavviso di pagamento) all'istituto previdenziale competente, dichiara l'intenzione di sostituirsi all'originario debitore;
2. con la stessa comunicazione, richiede conferma all'istituto previdenziale presso il quale sussiste l'inadempienza, dell'effettiva consistenza del debito;
3. l'Istituto previdenziale adito, verificata l'attualità dell'inadempienza, comunicherà all'amministrazione procedente i dati per il pagamento con l'indicazione dell'importo effettivo da corrispondere;
4. solo se il debito non supera l'importo totale dell'agevolazione, correlato alla spesa ritenuta ammissibile e da erogare (certa e liquido/liquidabile) - l'Organismo Intermedio procede alla regolarizzazione tramite versamento su F24 della somma dovuta;
5. effettuata la regolarizzazione, l'Organismo Intermedio acquisito il certificato di regolarità, provvederà quindi al pagamento al beneficiario dell'eventuale somma residua (credito esigibile).

La liquidazione dello stesso è sospesa in attesa della regolarizzazione (da parte del beneficiario) o dell'intervento sostitutivo (da parte dell'Organismo Intermedio). Qualora il beneficiario non sani direttamente la propria posizione debitoria nel termine assegnato dalla procedura di selezione (15/quindici giorni) e non sia possibile da parte dell'Organismo Intermedio attivare l'intervento sostitutivo (debito previdenziale superiore all'agevolazione da erogare) - permanendo l'irregolarità - sarà attivato il procedimento di revoca totale e l'eventuale recupero di quanto già erogato in anticipo e/o SAL.

10.6. Controlli in loco ed ispezioni

L'Organismo Intermedio procederà a controlli in loco a campione sui soggetti beneficiari per la verifica del rispetto degli obblighi a pena di revoca previsti dalla procedura di selezione secondo le specifiche disposizioni previste dal Si.Ge.Co., sia in itinere che entro il termine di 3 anni dall'erogazione del saldo (verifica sulla stabilità dell'operazione ai sensi dell'art. 65 del Reg. (UE) n. 1060/2021).

La Regione Toscana - direttamente o tramite l'Organismo Intermedio o altro ente a ciò autorizzato - si riserva, comunque, di effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il beneficiario, allo scopo di verificare la realizzazione del progetto di investimento, anche in relazione alle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dalla procedura di selezione, nonché la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese.

11 Soccorso istruttorio

Qualora in fase di variazioni, rendicontazione ed erogazione nonché di qualsiasi procedura relativa ai controlli, emerga l'esigenza di richiedere integrazioni alla documentazione presentata, il termine per l'invio delle integrazioni da parte del beneficiario è fissato ordinariamente nel termine massimo di 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, l'istruttoria è effettuata sulla base della documentazione disponibile presentata.

I termini di conclusione delle singole fasi si intendono sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni.

12 Istanza di riesame

L'istanza di riesame può essere presentata esclusivamente:

- a) successivamente alla fase di concessione, dal soggetto richiedente entro il termine di 10/dieci giorni dalla notifica dell'atto di esclusione. L'istanza di riesame è non accolta se l'amministrazione (anche attraverso l'Organismo Intermedio) non fornisce risposta entro il termine di 15/quindici giorni dal ricevimento della stessa;
- b) nella fase di richiesta di erogazione (a titolo di anticipo, SAL e SALDO), durante la quale è garantito il contraddittorio, attraverso la comunicazione da parte dell'Organismo Intermedio, delle ragioni idonee a rigettare e/o rimodulare in tutto o parte la richiesta.

13 Monitoraggio

La Regione Toscana - direttamente o tramite l'Organismo Intermedio o altro ente a ciò autorizzato – svolge attività di monitoraggio, anche riferita alla normativa UE, nazionale e regionale.

Il monitoraggio potrà essere effettuato:

- tramite compilazione, anche on-line, da parte dei beneficiari di questionari periodici sullo stato del progetto e/o il raggiungimento degli obiettivi proposti;
- ispezioni in loco da parte della Regione/Organismo Intermedio o altro ente a ciò autorizzato con raccolta di informazioni e dati sull'investimento realizzato.

14 Decadenza

La mancanza, anche di uno solo dei requisiti di partecipazione in capo al soggetto beneficiario - accertata successivamente alla concessione - determina la decadenza dall'agevolazione che si formalizza attraverso un atto di revoca della concessione stessa.

Costituiscono causa di decadenza:

1. la carenza o venir meno dei requisiti di ammissibilità;
2. il mancato rispetto da parte del beneficiario degli obblighi di cui al paragrafo 15;
3. l'esito negativo dei controlli sui requisiti di ammissibilità svolti nei 120/centoventi giorni successivi alla concessione;
4. l'esito negativo dei controlli ex post sui requisiti di ammissibilità effettuati nel corso della realizzazione del progetto e nel periodo di mantenimento dell'investimento;
5. irregolarità non sanabili della documentazione prodotta;
6. l'adozione di provvedimenti definitivi ai sensi dell'art 14 D. Lgs. 09/04/2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto dall'art 25 co. 3 della L.R. n. 71/2017;
7. la rinuncia all'agevolazione trascorsi 90/novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione;
8. l'indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave accertata con provvedimento giudiziale definitivo;
9. esito negativo dei controlli sulle dichiarazioni rese nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
10. la mancata presentazione della domanda di variazione del soggetto entro il termine di 30 giorni dall'effettuazione dell'operazione di modifica.

15 Obblighi del beneficiario

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi per tutte le fasi del progetto, dall'ammissibilità alla realizzazione e fino a tutto il periodo di stabilità dell'operazione di cui all'art. 65 del Reg. (UE) n. 1060/2021 (3 anni dalla data di erogazione del saldo). Laddove tali obblighi non siano mantenuti, si procede all'adozione di un atto di revoca dell'agevolazione per inadempimento:

1. realizzare il progetto ammesso all'agevolazione entro i termini fissati dalla procedura di selezione, anche a seguito di modifiche intervenute ed autorizzate;
2. mantenere inalterato l'investimento oggetto dell'intervento;
3. rispettare le prescrizioni in materia di informazione e pubblicità previste dalla normativa europea, nazionale e regionale di riferimento;
4. rispettare le disposizioni in materia di cumulo tra aiuti di Stato;
5. adempiere agli obblighi previsti dall'art.35 del D.L.30/04/2019, n.34 (cd. Decreto Crescita) convertito con modificazioni con L. 28/06/2019, n. 58, che dispone di pubblicare con le modalità specificate al citato articolo, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, di importo pari o superiore a euro 10.000,00 effettivamente erogati al beneficiario nell'esercizio finanziario precedente. Il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'applicazione di sanzioni amministrative, secondo quanto previsto dalla norma citata e, decorsi novanta giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, la sanzione della restituzione integrale del beneficio;

6. garantire che venga adottato un sistema contabile appropriato ed affidabile, con contabilità separata o codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'intervento finanziato con risorse del PR FESR 2021-2027;
7. rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto a titolo di SAL secondo i termini e le modalità indicate al paragrafo 8.2.2.;
8. rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto, anche a seguito di modifiche intervenute ed autorizzate, per almeno il 70% dell'investimento ammesso e/o presentare la relazione tecnica a SAL e a Saldo entro il termine stabilito per la rendicontazione a SAL e a Saldo del progetto;
9. restituire la quota di agevolazione eccedente e non spettante a seguito di approvazione di una rendicontazione inferiore all'importo erogato a titolo di anticipo e/o SAL;
10. curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile del progetto, separata o separabile mediante opportuna codifica, dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo ed ispezioni della Regione o soggetti incaricati dalla stessa e altri organismi pubblici aventi diritto e deve essere conservata per almeno 10 anni successivi all'erogazione del saldo dell'agevolazione;
11. comunicare tempestivamente, nei termini previsti dalle "Linee Guida Varianti" di successiva pubblicazione sul portale di Sviluppo Toscana, per ciascuna tipologia, le variazioni, eventualmente intervenute durante lo svolgimento del progetto, riguardanti il requisito di ciascun beneficiario nonché le variazioni intervenute durante il periodo di mantenimento dell'investimento, riguardanti il trasferimento degli obblighi ad un nuovo soggetto come specificato al par. 9.2 della presente procedura;
12. richiedere all'amministrazione l'autorizzazione preventiva per eventuali variazioni al progetto secondo le modalità dettate dalla procedura di selezione e dalle "Linee guida varianti" di cui al punto 10;
13. fornire le informazioni e la documentazione finanziaria, tecnica e amministrativa del progetto comunque richiesta dalla Regione e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui alla presente procedura ed eventuali integrazioni, entro un termine massimo di 15 giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
14. iscrizione nei pubblici registri previsti dalla legge;
15. localizzazione della sede legale o unità operativa/e destinataria/e dell'intervento nel territorio regionale o nell'area specifica eventualmente individuata dalla presente procedura;
16. mantenimento della casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) in qualità di domicilio digitale valida ed attiva, per tutto il periodo di realizzazione e stabilità del progetto, direttamente imputabile al beneficiario;
17. non attivare procedimenti di liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice Civile;
18. mantenere lo stato di impresa attiva. Nel caso di agevolazioni alla costituzione di impresa, lo stato di impresa attiva deve sussistere al momento della liquidazione del saldo;
19. assenza di procedure concorsuali secondo le casistiche individuate al paragrafo 4.2.4 (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale ed accordo di ristrutturazione dei debiti ex R.D. n. 267/1942 e del concordato in continuità aziendale diretto, indiretto e misto e del concordato minore ex D.Lgs. n. 14/2019, come modificato con D.Lgs. n. 83/2022);
20. mantenere per i 3 anni successivi l'incremento occupazionale realizzato per effetto dell'agevolazione ai sensi dell'art. 20, comma 2 della L.R. 71/17, pena la revoca del contributo;
21. garantire il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di non discriminazione e di pari opportunità di cui al D. Lgs. 11/04/2006, n. 198;
22. compilare ed inviare, tramite la piattaforma SFT, le schede di monitoraggio finanziario,

fisico e procedurale dell'intervento secondo le disposizioni impartite dall'Autorità di Gestione (AdG) del PR FESR 2021- 2027;

23. garantire ai propri dipendenti l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle parti sociali più rappresentative sul piano nazionale;
24. non effettuare una delocalizzazione verso lo stabilimento destinatario dell'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni successivi al completamento dell'investimento stesso;
25. non alienare, cedere o distrarre dall'uso previsto i beni acquistati e/o realizzati con il progetto agevolato e l'investimento realizzato, salvi i casi di cessione o conferimento di azienda, fusione, scissione di impresa e contratto di affitto, laddove è dimostrato il mantenimento dei beni all'interno del processo produttivo.
26. mantenere per tutta la durata della fase di realizzazione del progetto e fino all'erogazione a saldo, i seguenti requisiti:
 - regolarità contributiva;
 - rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso e per tale motivo, non essere stato oggetto, nell'ultimo biennio, di provvedimenti di sospensione, definitivamente accertati e non più impugnabili, dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche (D.Lgs. n. 81/2008, art. 14);
 - non avere procedimenti penali pendenti e/o non aver riportato sentenze definitive anche nella forma del decreto penale di condanna o di patteggiamento per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. Caporalato);
 - rispetto della normativa antimafia;
 - rating di legalità; in caso di venir meno del rating di legalità, di comunicarne la perdita e fornire le dichiarazioni necessarie ai sensi del DPR n. 445/2000 per l'attivazione dei controlli.

16 Revoca dell'agevolazione

16.1. Revoca totale

L'accertata decadenza dall'agevolazione (paragrafo 14) ed il mancato rispetto degli obblighi da parte del soggetto beneficiario (paragrafo 15), comportano l'adozione di un atto di revoca totale.

La revoca totale dell'agevolazione consegue altresì al venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione successivamente all'avvenuta erogazione a saldo e durante il primo anno del periodo di mantenimento dello stesso.

In questo caso la revoca è pari al 100 %.

16.2. Revoca parziale

La revoca parziale dell'agevolazione consegue all'accertamento della decadenza per il venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione successivamente all'avvenuta erogazione a saldo e durante il periodo di mantenimento dello stesso a decorrere dal secondo anno di mantenimento dell'investimento.

In questo caso la revoca - fatta eccezione per il primo anno di investimento in cui la revoca è pari al 100 % - è disposta in misura parziale e l'entità è calcolata in rapporto al periodo per il quale il requisito non è soddisfatto, in misura non inferiore al 50 % dell'agevolazione erogata.

16.2.1. Revoca parziale per stabilità dell'operazione

Nell'ipotesi del venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione successivamente all'avvenuta erogazione a saldo e durante il periodo di tre anni di mantenimento dello stesso, salve diverse disposizioni comunitarie o nazionali connesse alla natura delle risorse, la revoca dell'agevolazione può essere disposta in misura parziale secondo la previsione della procedura selettiva. L'entità della revoca è calcolata in rapporto al periodo per il quale il requisito non è soddisfatto ed è calcolata come segue:

- a) dal tredicesimo mese al ventiquattresimo mese, revoca pari al 75%;
- b) dal venticinquesimo mese, revoca pari al 50%.

16.3. Procedimento di revoca (totale o parziale)

Il procedimento di revoca è attivato a seguito del verificarsi di cause di decadenza (paragrafo 14) o per mancato rispetto degli obblighi (paragrafo 15) da parte del beneficiario.

La Regione Toscana procede con atto di revoca totale o parziale ed al conseguente recupero delle risorse eventualmente erogate e non dovute.

Il termine ordinario di conclusione del procedimento di revoca è fissato in 90/novanta giorni dalla data di ricevimento da parte del beneficiario della comunicazione di avvio e fino alla notifica dell'atto di revoca.

Ogni termine diverso sarà comunicato al soggetto beneficiario.

La Regione Toscana o l'Organismo Intermedio comunica al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative all'oggetto, all'ufficio ed alla persona responsabile del procedimento nonché all'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) ed assegna un termine di 15/quindici giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

L'avvio del procedimento di revoca parziale dovrà riportare il periodo (con indicazione della data) nel quale è venuta meno la stabilità dell'operazione.

Entro il termine di 15/quindici giorni indicato nell'avvio, il beneficiario può presentare alla Regione Toscana o all'Organismo Intermedio scritti difensivi, nonché ogni altra documentazione ritenuta idonea.

Qualora, a seguito delle controdeduzioni fornite dal soggetto beneficiario, sia necessario un supplemento istruttorio, con comunicazione è disposta la sospensione dei termini del procedimento per un periodo massimo di 30/trenta giorni.

La Regione Toscana o l'Organismo Intermedio, esaminati gli eventuali scritti difensivi e l'eventuale documentazione trasmessa e, laddove necessario, acquisiti ulteriori elementi di valutazione, definisce la conclusione del procedimento e ne dà comunicazione al beneficiario.

A seguito delle risultanze istruttorie, la Regione Toscana o l'Organismo Intermedio:

- accolte le controdeduzioni e/o la documentazione fornita, comunica al

beneficiario l'archiviazione del procedimento;

- in caso di controdeduzioni non presentate oppure non accolte e/o integrazione documentale non sufficiente, comunica al beneficiario la conferma del procedimento di revoca.

Successivamente alla conferma, la Regione Toscana adotta il provvedimento di revoca dell'agevolazione e di recupero delle risorse erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso di riferimento o in base a diversa modalità di calcolo derivante da norme nazionali o comunitarie e calcolati dalla data di erogazione dell'agevolazione.

Tale tasso di interesse si applica anche nei reciproci rapporti tra Regione Toscana e beneficiario in caso di contenzioso giudiziario.

Ferma restando ogni responsabilità di carattere amministrativo e civile, sono fatte salve ogni ulteriori responsabilità di natura erariale e penale derivanti dal provvedimento amministrativo di revoca.

In presenza di una procedura di liquidazione giudiziaria, l'Organismo Intermedio non procede all'avvio del procedimento di revoca, ma invia comunicazione alla Regione Toscana, la quale procede all'adozione del conseguente atto.

16.4. Rinuncia all'agevolazione oltre i termini

In caso di rinuncia all'agevolazione oltre i termini (intervenuta oltre 90/novanta giorni dalla notifica della concessione), Sviluppo Toscana non avvia il procedimento di revoca ma comunica al beneficiario la “presa d'atto” della rinuncia e contestuale conferma di revoca dell'agevolazione, quindi trasferisce la pratica alla Regione Toscana per l'adozione del conseguente atto di revoca con o senza recupero (a seconda che vi sia stata o meno erogazione di risorse in anticipo).

Se la rinuncia oltre i termini è intervenuta in presenza di altri motivi di revoca accertati (es. mancata realizzazione entro i termini, perdita di altri requisiti previsti dalla procedura di selezione) e cronologicamente anteriori ad essi, la rinuncia si considera assorbita in essi e Sviluppo Toscana procederà all'avvio del procedimento di revoca per i suddetti motivi.

17 Procedimento di recupero

Il provvedimento di revoca adottato è notificato al beneficiario titolare del progetto revocato insieme all'ingiunzione di pagamento.

Entro il termine di 30/trenta giorni dalla ricezione della notifica dell'atto di revoca, il suddetto beneficiario ha facoltà di presentare, ai riferimenti riportati nella notifica ricevuta, una istanza di dilazione e/o rateizzazione del debito ai sensi del D.P.G.R. del 19/12/2001, n. 61/R “Regolamento di attuazione della L.R. n. 36 del 06.08.2001 - Ordinamento contabile della Regione Toscana”.

Decorsi 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del provvedimento, qualora il destinatario non abbia corrisposto quanto dovuto e/o sia rimasto inadempiente rispetto a quanto stabilito in seno alla richiesta di dilazione/rateizzazione del debito, la Regione Toscana - tramite il Settore Contabilità della Direzione Programmazione e Bilancio - provvederà all'escussione dell'eventuale garanzia fidejussoria e/o alla iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti comprensivi degli interessi calcolati al tasso di riferimento.

18 Rimborsi e sanzioni

18.1. Rimborsi

In caso di revoca dell'agevolazione per rinuncia da parte del beneficiario trascorsi 90/novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione, è disposto a carico del beneficiario il pagamento di un rimborso forfettario dei costi sostenuti per l'istruttoria e/o l'erogazione dell'agevolazione sulla base di tariffe determinate in proporzione all'entità dell'agevolazione stabilite con Delibera di Giunta Regionale n. 359 del 20.05.2013.

18.2. Sanzioni

L'adozione dell'atto di revoca totale determina l'applicazione delle seguenti sanzioni.

1. Nel caso di indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, con sentenza definitiva passata in giudicato, in sede di revoca dell'agevolazione si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito, come previsto dall'art. 9 del D.L.gs. n. 123/1998.
2. Il soggetto destinatario non può accedere ai bandi per agevolazioni emanati della Regione Toscana per un periodo di due anni a decorrere dalla data di adozione di precedenti provvedimenti di revoca nei suoi confronti, se l'atto è stato adottato per uno o più dei seguenti motivi:
 - a. venir meno dell'unità produttiva localizzata in Toscana nel periodo di stabilità previsto come obbligatorio;
 - b. venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione nel periodo di stabilità previsto come obbligatorio;
 - c. adozione dei provvedimenti di sospensione definitivamente accertati ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e non più impugnabili;
 - d. indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave, accertata con provvedimento giudiziario definitivo;
 - e. decadenza dai benefici a seguito di dichiarazioni mendaci rese nella documentazione prodotta.
3. In ogni caso il soggetto destinatario non può accedere alle agevolazioni se, al momento della domanda, è in essere nei suoi confronti un debito scaduto e non pagato verso il bilancio regionale di importo complessivamente superiore a 5.000/cinquemila euro e derivante da precedenti provvedimenti di revoca (totale o parziale) per agevolazioni concesse, ai sensi della L.R. n. 71/2017 o della L.R. n. 35/2000; costituisce posizione debitoria verso il bilancio regionale anche la dilazione di pagamento e il piano di rateizzazione del pagamento non rispettati e il debito iscritto a ruolo presso l'agente di riscossione coattiva. L'esclusione non si applica se il soggetto destinatario ha concordato con la Regione un piano di rateizzazione del quale risultano rispettate le scadenze. Se le suddette posizioni debitorie sono accertate in fase di istruttoria, il soggetto può sanare la posizione debitoria entro il termine perentorio di trenta giorni dalla contestazione, pena l'esclusione dall'agevolazione.

19 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016

I dati personali raccolti al fine della partecipazione alla procedura di selezione ai sensi della L.R. n. 71/2017 saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, in conformità alla normativa Comunitaria e Nazionale in materia di trattamento dati personali.

A tal fine si comunica che:

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it) e tratta i suoi dati personali ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR 2016/679, in quanto il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.
2. Il trattamento, posto in essere esclusivamente dal personale autorizzato del Titolare e/o da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominate come responsabili del trattamento, sarà effettuato con strumenti sia manuali che informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione preclude la partecipazione alla procedura di selezione stessa.
4. Il Responsabile del Trattamento è l'OI Sviluppo Toscana S.p.A. nella persona del titolare di trattamento pro tempore vigente, domiciliato per la carica presso la sede legale.
5. I dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione alla procedura di selezione e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n. 241/1990, potranno inoltre essere pubblicati secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, sul sito internet della Regione Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative.
6. I dati potranno essere oggetto di ulteriore trattamento per finalità di studio e ricerca ed analisi statistiche. In tal caso, nel rispetto in particolare del principio della minimizzazione dei dati, saranno adottate adeguate misure tecniche e organizzative al fine di garantire i diritti e le libertà degli interessati.
7. I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del Procedimento Settore Politiche di Economia Circolare, Gestione Rifiuti e Qualità dell'Aria - per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della pubblica amministrazione.
8. Ogni richiesta relativa all'accesso ai dati personali, alla rettifica degli stessi, alla limitazione o alla cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché l'opposizione al loro trattamento per motivi legittimi, dovrà essere inoltrata al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo urp_dpo@regione.toscana.it

9. Potrà inoltre essere proposto reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Reg. (UE) n. 2016/679, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento stesso.
10. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (cd. "diritto all'oblio") nei limiti di cui all'art. 17 del Reg. (UE) n. 2016/679.

20 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della L. n. 241/1990 e della L.R. n. 40/2009 il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Politiche di Economia Circolare, Gestione Rifiuti e Qualità dell'Aria della Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia Dott.ssa Renata Laura Caselli.

Il diritto di accesso⁷ viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del Politiche di Economia Circolare, Gestione Rifiuti e Qualità dell'Aria della Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia con le modalità di cui alla Delibera n. 1040 del 02/10/2017.

21 Disposizioni generali

Tutte le comunicazioni da parte di Sviluppo Toscana verso i soggetti beneficiari avverranno esclusivamente mediante la piattaforma SFT nell'apposita sezione "comunicazioni con il beneficiario", previa notifica a mezzo PEC al domicilio digitale indicato in domanda, dell'oggetto della comunicazione e della disponibilità della stessa sul sistema SFT a partire dalla data della notifica.

Le comunicazioni ufficiali alla Regione Toscana da parte di beneficiari che hanno presentato domanda dovranno essere effettuate alla casella PEC legal@cert.sviluppo.toscana.it, e per conoscenza a regionetoscana@postacert.toscana.it

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare la procedura di selezione, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di agevolazione.

In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul sito internet www.sviluppo.toscana.it e www.regione.toscana.it le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

In caso di modifiche effettuate prima dei termini di presentazione delle domande, tale termine dovrà essere ridefinito in relazione ai tempi originariamente previsti.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente procedura di selezione si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

La Regione Toscana si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

⁷ Di cui agli artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990 e agli artt. 5 e segg. della L.R. n. 40/2009.

22 Controversie e foro competente

Per qualsiasi controversia a carattere negoziale derivante o connessa alla procedura di selezione, ove la Regione Toscana sia attore o convenuto, è competente il Foro di Firenze, con espressa rinuncia a qualsiasi altro Foro.

23 Elenco allegati alla procedura di selezione

- 1 A) Modello di domanda
- 1 B) Modello Antimafia
- 1 C) Schema garanzia fideiussoria
- 1 D) Obblighi di pubblicazione
- 1 E) Modello di relazione tecnica
- 1 F) Modello di dichiarazione DNSH
- 1 G) Modello di dichiarazione Climate Proofing
- 1 H) Dichiarazione di cumulo

24 Riferimenti normativi

Atti normativi comunitari, nazionali e regionali, unitamente alle principali disposizioni di attuazione, di riferimento per l'applicazione della procedura di selezione.

UNIONE EUROPEA

- RACCOMANDAZIONE della Commissione n. 361 del 06/05/2003 relativa alla Definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.
- REGOLAMENTO (CE) n. 794/2004, della Commissione, del 21/04/2004 recante disposizioni di esecuzione del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- COMUNICAZIONE della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 29/10/2012 n. 1268/2012 della Commissione, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE/Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione.

- REGOLAMENTO (UE) N. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/12/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
- DIRETTIVA 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26/06/2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio.
- REGOLAMENTO (UE) n. 651/2014, della Commissione, del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).
- Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- REGOLAMENTO (UE) n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
- REGOLAMENTO (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.
- REGOLAMENTO (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24/06/2021 “recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti”.
- REGOLAMENTO (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088.
- COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE C/2023/111 “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”.
- REGOLAMENTO (UE) 2021/2139 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale.
- COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE (2021/C 373/01) Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027
- DECISIONE DELLA COMMISSIONE C(2019) 3452 del 14.5.2019 recante gli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme applicabili in materia di appalti pubblici.

NAZIONALE

- L. 23/11/1939, n. 1966 “Disciplina delle società fiduciarie e di revisione”.
- REGIO DECRETO 16/03/1942, n. 267 “Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa”.
- D.P.R. 26/10/1972, n. 633 “Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto”.
- L. 24/11/1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”.
- L. 10/06/1982, n. 348 “Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici”.
- D.L. 12/09/1983, n. 463, convertito con L. 11/11/1983, n. 638 “Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini”.
- L. 19/03/1990, n. 55 “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale”.
- L. 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
- L. 31/01/1992, n. 59 “Nuove norme in materia di società cooperative”.
- D.Lgs. 01/09/1993, n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”.
- D.M. Tesoro 22/04/1997 “Attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per gli anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica UE”.
- D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 09/05/1997 “Efficacia della garanzia fideiussoria di cui al decreto ministeriale 22-04-1997 di attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02- 1996 n. 52 recante atto di fideiussione per anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica UE”.
- L. 27/12/1997, n. 449 “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica” art. 24, commi 32, 33 e 36 (Disposizioni in materia di riscossione).
- D.Lgs. 31/03/1998, n. 123 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese”.
- D.Lgs. 04/08/1999, n. 345 “Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro”.
- D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 “Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205”.
- D.P.R. 28/12/2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di documentazione amministrativa”.

- L. 05/03/2001, n. 57 “Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati”.
- D.Lgs. 08/06/2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”.
- D.P.R. 14/11/2002, n. 313 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti”.
- D.L. 07/02/2003, n. 15 “Misure urgenti per il finanziamento di interventi nei territori colpiti da calamità naturali e per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166. Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di emergenza ambientale” convertito con modificazioni dalla L. 08/04/2003, n. 62.
- D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificata con D. Lgs. n. 101/2018 di recepimento del GDPR.
- D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”.
- D.M. Attività Produttive 18/04/2005 “Adeguamento alla disciplina UE dei criteri di individuazione delle PMI”.
- D.M. MIUR 06/12/2005 “Modifica al D.M. n. 593/2000 - Nuova definizione UE di piccola e media impresa”.
- D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”.
- D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”.
- D.P.C.M. 23/05/2007 “Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, concernente determinati Aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea”.
- D.Lgs. 21/11/2007, n. 231 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”.
- D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 “Attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (Infortuni sul Lavoro).
- D.P.R. 03/10/2008, n. 196 “Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione “.
- D.Lgs. 27/01/2010, n. 39 “Attuazione della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati”.
- D.Lgs. 13/08/2010, n. 141 “Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di

credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi”.

- D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”.
- DIRETTIVA del Ministro della P.A. e della semplificazione n. 14/2011 del 22/12/2011 “Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15 della Legge 12-11-2011 n. 183”.
- D.L. 24/01/2012, n. 1 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” (c.d. Decreto Cresci Italia) convertito con modificazioni dalla L. 24/03/2012, n. 27.
- D.L. 07/05/2012, n. 52 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” convertito con modificazioni dalla L. 06/07/2012, n. 94.
- D.L. 18/10/2012, n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” convertito con modificazioni dalla L. 17/12/2012, n. 221.
- L. 06/11/2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
- AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - DELIBERA 14/11/2012 “Regolamento di attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62”.
- AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - DELIBERA 12/11/2012 n. 24075 “Regolamento attuativo in materia di rating di legalità, come modificato con delibera n. 28361 del 28 luglio 2020”.
- L. 14/01/2013, n. 4 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”.
- D.M. Lavoro e Politiche Sociali 13/03/2013 “Certificazione dei crediti e rilascio del DURC – primi chiarimenti”.
- D. Lgs. 14/04/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
- Circ. INPS del 21/10/2013, n. 40 “Chiarimenti sul rilascio anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi”.
- D.M. 14/01/2014 “Compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definitivi della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario”.
- DECRETO MEF-MISE del 20/02/2014, n. 57 “Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti”.
- D.Lgs. 04/03/2014, n. 24 “Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e

alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI”.

- D.L. 20/03/2014, n. 34 “Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva”, convertito dalla L. 16/05/2014.
- D.L. 24/01/2015, n. 3 “Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti”, convertito dalla L. 24/03/2015, n. 33.
- D.M. 30/01/2015 “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva” (DURC).
- DECRETO 31/05/2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”.
- L. 22/05/2015, n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”.
- L. 28/12/2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”.
- D.Lgs. 12/05/2016, n. 75 “Attuazione della decisione 2009/316/GAI che istituisce il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI”.
- AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - DELIBERA 13/07/2016 “Modifiche al regolamento attuativo in materia di rating di legalità”.
- D.Lgs. 25/05/2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.
- D.Lgs. 03/07/2017, n. 112 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106”.
- AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - DELIBERA 15/05/2018 “Regolamento attuativo in materia di rating di legalità” (Delibera n. 27165) aggiornare nuova delibera 28361 del 28/07/2020.
- D.Lgs. 12/01/2019, n. 14 “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”.
- D.L. 30/04/2019, n. 34 “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” convertito con modificazioni dalla L. 28/06/2019, n. 58.
- D. Lgs. 04/10/2019, n. 125 “Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE.

- Delibera AGCM n. 28361 del 28.7.2020""Regolamento sul rating del 2020.
- D.L. 16/07/2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” convertito con modificazioni dalla L. 11/09/2020, n. 120.
- L. 05/11/2021, n. 162 “Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo”.
- D.L. 31/03/2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito con modificazioni dalla L. 29/07/2021, n. 108.
- CIRCOLARI n. 32 del 30 dicembre 2021, n. 33 del 13 ottobre 2022 e n.22 del 14 maggio 2024 del Ministero dell’Economia e delle Finanze DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO recanti Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH).
- DPCM 29/04/2022 “Parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità”.
- D.Lgs. 17/06/2022, n. 83 “Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza)”.
- D.L. 24/02/2023, n. 13 “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, convertito con modificazioni dalla L. 21/04/2023, n. 41.
- D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”.
- L. 27/10/2023, n. 160 “Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche”.
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 2025 , n. 66, recante “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti)”.

REGIONE TOSCANA

- L.R. n. 25 del 18-05-1998 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”.
- DELIBERA G.R. n. 1058 del 01/10/2001 “Direttiva per l’applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28-12-2000 n. 445”.
- D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001 “Regolamento di attuazione della L.R. 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana).”
- L.R. 26/01/2004, n. 1 del “Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “rete telematica regionale Toscana”.
- L.R. 13/07/2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”.
- L.R. n. 61 del 22.11.2007 “Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e norme per la gestione integrata dei rifiuti”.
- L.R. 23/07/2009, n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”.
- L.R. 05/10/2009, n. 54 “Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza”.
- L.R. n. 69 del 28-12-2011 “Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla lr n. 25/1998, alla lr n. 61/2007, alla lr n. 20/2006, alla lr n. 30/2005, alla lr n. 91/1998, alla lr n. 35/2011 e alla lr n. 14/2007”.
- DECISIONE G.R. n. 3 del 23/07/2012 “Indirizzi agli uffici in merito alla copertura fideiussoria sugli anticipi sui contributi. Indicazioni generali in merito ai soggetti fideiubenti - L.R. 35/2000”.
- DECISIONE G.R. n. 36 del 30/07/2012 “Indirizzi agli Uffici Regionali in merito ai casi di fallimento o altre procedure concorsuali per imprese sovvenzionate - POR CReO FESR 2007-2013”.
- DELIBERA G.R. n. 965 del 29/10/2012 “Indirizzi per la semplificazione della rendicontazione - Estensione ai contributi cofinanziati con le risorse del bilancio regionale e con risorse nazionali - POR CReO FESR 2007-2013”.
- DELIBERA G.R. n. 359 del 20/05/2013 “Definizione delle soglie di rimborso a favore della Regione Toscana da parte delle imprese in caso di rinuncia o revoca del contributi, ai sensi della L.R. 20-03-2000 n. 35, art. 9, comma 3 sexies”.
- DELIBERA G.R. n. 643 del 28/07/2014 “Elenco delle attività economiche ATECO/NACE 2007 afferenti i due raggruppamenti di settori industria, artigianato, cooperazione e altri settori e turismo, commercio e cultura”.

- DECISIONE G.R. n. 4 del 07/05/2014 “Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti”.
- DELIBERA G.R. n. 917 del 27/10/2014 “Definizione del tasso d'interesse da applicare alle revoche di contributi concessi ai sensi della L.R. n. 35/2000”.
- L.R. n. 65 del 10 novembre 2014 “Norme per il Governo del territorio”.
- DELIBERA G.R. n. 1246 del 22/12/2014 “Nuove direttive per la concessione del beneficio della rimodulazione del piano di rientro o del differimento di rate alle imprese beneficiarie di aiuti rimborsabili. Revoca della DGR n. 295/2009”.
- L.R. 07/01/2015, n. 1 “Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008”.
- DECISIONE G.R. n. 4 del 25/10/2016 “Decisione di Giunta regionale relativa all'obbligo di sospendere i contributi regionali alle imprese in caso di reati in materia di lavoro”.
- DECISIONE G.R. n. 4 del 09/05/2017 “L.r. n.35/2000. Procedure concorsuali ex R.D. n. 267/1942. Individuazione delle modalità operative e delle azioni da attivare nei confronti di imprese beneficiarie di concessioni, sovvenzioni, contributi, vantaggi economici ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990”.
- L.R. 05/06/2017, n. 26 “Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla L.R. 40/2009 ed alla L.R. 55/2014”.
- DELIBERA G.R. n. 990 del 18/09/2017 “L.r. 35/2000, art. 9, comma 3 sexies. Definizione di nuovi importi da applicarsi alle imprese quale rimborso forfetario delle spese nel caso di rinunce o provvedimenti di revoca di importi pari o inferiori a Euro 5000,00”.
- DELIBERA G.R. n. 1040 del 02/10/2017 “Adozione dei provvedimenti organizzativi in ordine all'accesso ed alla conoscenza dei dati e dei documenti amministrativi della Regione Toscana di cui alla L.R. 26/2017. Revoca della DGR 726/2011”.
- L.R. 12/12/2017, n. 71 “Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese”.
- DECISIONE G.R. n° 16 del 25/03/2019 "Approvazione del documento Linee di indirizzo per la riduzione del riaccertamento degli impegni di spesa corrente e di investimento ai sensi del D.Lgs 118/2011": modifiche alla decisione G.R. n. 16 del 15/05/2017”.
- L.R. 16/03/2023, n. 13 “Riordino della disciplina regionale del sistema di interventi per il sostegno alle imprese. Modifiche alla l.r. n. 71/2017”.
- DGR n.325 del 27/03/2023 “Direttive per la pubblicazione di dati personali di persone fisiche, liberi professionisti, imprese individuali e società di persone in applicazione della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese”.
- Dec Dir Gen. Del 23/05/2023 "Linee guida sull'applicazione delle disposizioni di trasparenza nella redazione degli atti dirigenziali".

- DELIBERA G.R. n. 922 del 31/07/2023 “L.R. 71/2017. Indirizzi interpretativi e applicativi delle disposizioni in materia di stabilità delle operazioni e di delocalizzazione nel quadro degli interventi di sostegno alle imprese”.
- DELIBERA G.R. n. 1059 del 11/09/2023 “L.R. 71/2017. Limiti alla delocalizzazione delle grandi imprese beneficiarie di aiuti”.
- DELIBERA G.R. n. 1155 del 09/10/2023 “Elenco delle attività economiche Ateco 2007 afferenti i due raggruppamenti di settori industria, artigianato, cooperazione e altri settori e turismo, commercio e cultura. Aggiornamento deliberazione 643/2014”.
- DELIBERA G.R. n. 704 del 3/6/2025 “Elenco delle attività economiche ai sensi della Deliberazione 643/2014, come integrata dalla Deliberazione 1155/2023, e pubblicazione della tabella di corrispondenza con la classificazione ATECO 2025;

GLOSSARIO

“Avvio dei lavori”: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza la predetta acquisizione, per avvio dei lavori si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito.

“Beneficiario”: MPMI

“Certificazione di parità di genere”: certificazione che attesta le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità. Certificazione prevista dall’[art. 46-bis del Codice delle pari opportunità](#) (D. L.gs. n. 198/2006), introdotto dall’art. 4 della L. 5/11/2021, n. 162; DPCM 29/04/2022.

“Codice unico di progetto” (CUP): Codice Unico di Progetto (CUP), costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri, è il codice che identifica un progetto d’investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP). La sua richiesta è obbligatoria per tutta la “spesa per lo sviluppo”, inclusi i progetti realizzati utilizzando risorse provenienti da bilanci di enti pubblici o di società partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico. I progetti rientranti nella spesa per lo sviluppo possono consistere (nello specifico) in: a) incentivi a favore di attività produttive, b) contributi a favore di soggetti privati, diversi da attività produttive, c) sottoscrizione iniziale o aumento di capitale sociale (compresi spin off), fondi di rischio o di garanzia. Il CUP è acquisito dalla Regione o dall’Organismo Intermedio.

“Delocalizzazione”: trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell’accordo SEE⁸ (stabilimento iniziale) verso lo

⁸ Spazio Economico Europeo, istituito allo scopo di estendere le disposizioni applicate dall’Unione Europea al proprio mercato interno ai paesi dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA).

stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE; *da intendersi, altresì, come trasferimento effettuato a qualunque titolo dell'attività produttiva o parti di essa, dal territorio regionale, verso aree SEE, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, come previsto dalla DGR. n. 922/2023.*

“Domicilio digitale”: indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale; sostituisce il recapito fisico per l'invio delle comunicazioni ufficiali da parte della Pubblica Amministrazione. Il Decreto Semplificazioni (D.L. 16/07/2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, art. 24 co. 1 punto e) convertito con L. 14/09/2020 n. 120 ha reso il Domicilio Digitale obbligatorio per imprese e professionisti.

“ESL”: Equivalente Sovvenzione Lordo, che rappresenta l'unità di misura utilizzata per calcolare l'entità del beneficio (aiuto) concesso al *beneficiario*.

“Identità digitale”: insieme di specifiche credenziali personali e/o dispositivi che supportano un processo in forma elettronica per identificare univocamente una persona fisica o una persona giuridica. L'autenticazione elettronica è il processo che permette di assicurare il riconoscimento in modo incontrovertibile dell'utente elettronico/telematico. Il Regolamento eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) – Reg. UE n. 910/2014 sull'identità digitale - fornisce la base normativa a livello comunitario per i servizi fiduciari e i mezzi di identificazione elettronica degli stati membri; in Italia lo SPID, la Carta di Identità Elettronica (CIE), la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) se rilasciati dagli operatori autorizzati sono strumenti per l'identità digitale.

“Impresa giovanile”: impresa in possesso al momento della presentazione della domanda di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) per le imprese individuali, l'età del titolare dell'impresa non deve essere superiore a 40 anni;
- a) per le società, l'età dei rappresentanti legali e di almeno il 50 per cento dei soci che detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale della società medesima non deve essere superiore a quaranta anni; il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;
- b) per le imprese cooperative di lavoro, l'età dei rappresentanti legali e di almeno il cinquanta per cento dei soci lavoratori che detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale non deve essere superiore a 40 anni; l'assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli artt. 11 e 12 della L. n. 59/1992, non è preclusiva all'accesso all'agevolazione.

“Impresa in fase di avviamento”: *piccola impresa* che non è quotata, è iscritta nel Registro delle imprese da meno di cinque anni rispetto alla data di presentazione della domanda, non ha ancora distribuito utili, non è stata costituita a seguito di fusione.

“Impresa in difficoltà”: impresa che ricade in almeno uno delle seguenti condizioni:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle *PMI* costitutesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle *PMI* nei

sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), se ha perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE⁹ e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

- b) nel caso di società, se almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle *PMI* costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle *PMI* nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) impresa assoggettata ad una procedura concorsuale per insolvenza o in possesso delle condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) impresa che ha ricevuto un aiuto per il salvataggio e non ha ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o ha ricevuto un aiuto per la ristrutturazione per il quale è ancora in essere il relativo piano;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una *PMI*, se negli ultimi due anni:
 - i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
 - ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

“Impresa unica”: insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- a) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- c) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

⁹ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio

“Impronta elettronica”: rappresentazione digitale del documento, composta da una sequenza di caratteri esadecimali di lunghezza fissa, ottenuta attraverso l’applicazione di una specifica funzione di calcolo, che garantisce una associazione praticamente biunivoca tra l’impronta stessa ed il documento di origine.

“Investimento iniziale” si intende:

- a) un investimento in *attivi materiali* e *attivi immateriali* relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un'impresa.

“Notifica”: atto attraverso cui l’ente concedente porta formalmente a conoscenza del destinatario un provvedimento afferente alla procedura di agevolazione (es. ammissione, non ammissione, concessione, non concessione, revoca).

“Operazione”:

- a) un progetto, un contratto, un’azione o un gruppo di progetti selezionati.
- b) nel contesto degli strumenti finanziari, il contributo pubblico allo strumento finanziario e il successivo sostegno finanziario fornito ai destinatari finali da tale strumento finanziario.

“Operazione completata”: operazione che è stata materialmente completata o pienamente attuata e per la quale tutti i relativi pagamenti sono stati effettuati dai beneficiari e il relativo contributo pubblico è stato versato ai beneficiari (erogazione a saldo).

“Organismo Intermedio”: organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità della Regione o che svolge compiti o funzioni di soggetto gestore della procedura di selezione per conto della Regione: Sviluppo Toscana spa.

“Periodo di stabilità”: periodo che intercorre tra la data di erogazione del saldo e i 3 anni successivi ai sensi della Delibera della giunta regionale n. 922 del 31.07.2023;

“PEC”: Posta Elettronica Certificata.

“MPMI”: *microimprese, piccole imprese e medie imprese*, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte nel Registro delle imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, in possesso dei parametri dimensionali di cui all’allegato I del Reg (UE) n. 651/2014.

In particolare, sono definite:

- a) **“Medie imprese”**: imprese che, considerata l’esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
- b) **“Piccole imprese”**: imprese che, considerata l’esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo

non superiore a 10 milioni di euro;

- c) **“Microimprese”**: imprese che, considerata l’esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

“PMI Innovative”: imprese di cui all’art. 4 del D.L. n. 3/2015.

“Procedura a graduatoria”: la selezione delle domande è effettuata mediante una valutazione comparata nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di parametri oggettivi predeterminati; le risorse sono assegnate ai progetti in base all'ordine in graduatoria raggiunto e fino a esaurimento dei fondi disponibili.

“Procedura valutativa”: procedura di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 123/1998 che si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda.

“Progetto”: insieme di attività e/o procedure predisposte per la partecipazione alla selezione e al finanziamento nell’ambito della procedura di selezione e identificato attraverso un CUP (Codice Unico di Progetto). Il progetto contiene la descrizione dettagliata dell’investimento previsto, il relativo piano di copertura finanziaria, i tempi di realizzazione e il dettaglio delle spese da sostenere. Nel caso di agevolazioni finanziate con le risorse della politica di coesione 2021-2027¹⁰ il CUP è assegnato a livello di *“operazione”*.

“Rating di legalità”: indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle certificate. Istituito ai sensi dell’art.5-ter del D.L. 24/01/2012, n.1, convertito, con modificazioni con L. 24/03/2012, n. 27; modalità attuative D.M. Economia e finanze e Sviluppo Economico 20/02/2014, n. 57, delibera AGCM n. 24075 del 12 novembre 2012 - Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (ultima modifica delibera n. 28361 del 28 luglio 2020) e delibera AGCM 15/05/2018 n. 27165.

“Regolamento de minimis”: aiuti di piccola entità che possono essere concessi alle imprese senza violare le norme sulla concorrenza. L’importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può superare, nell’arco di tre anni, i 300.000 euro. Normativa UE di riferimento in relazione al settore di attività in cui opera il beneficiario finale: il Reg. (UE) n. 2831/2023 della Commissione, del 13/12/2023 e successive modificazioni e integrazioni, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».

“Regolamento di esenzione”: il Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

“Registro nazionale aiuti – RNA”: banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero imprese e made in Italy) - Direzione generale incentivi alle imprese, ai sensi dell'art. 14, co. 2, della L. 05/03/2001, n. 57, prevista dall'articolo 52, co. 1, della L.

¹⁰ Art. 2 del Reg.(UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 “recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti”.

24/12/2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di Stato.

“Sistema fondi toscana” (SFT) specifica piattaforma informatica gestita dall’OI e dedicata alla gestione dei Bandi del PR FESR Toscana 2021-2027.

“Sovvenzione”: contributo finanziario accordato a titolo di liberalità.

“Tasso di riferimento”: tasso in vigore di cui alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19/01/2008).

“Titolare effettivo”: secondo la Normativa Antiriciclaggio del 2019, il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività. Nel caso di un’entità giuridica, si tratta di quella persona fisica – o le persone – che, possedendo suddetta entità, ne risulta beneficiaria. La non individuazione di queste persone può essere un indicatore di anomalia e di un profilo di rischio secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio. Tutte le entità giuridiche devono perciò essere dotate di titolare effettivo, fatta eccezione per imprese individuali, liberi professionisti, procedure fallimentari.¹¹

Comunemente è possibile identificare l’applicazione di 3 criteri alternativi per l’individuazione del titolare effettivo:

1. criterio dell’assetto proprietario: sulla base del presente criterio si individua il titolare/i effettivo/i quando una o più persone detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un’altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo;
2. criterio del controllo: sulla base di questo criterio si provvede a verificare chi è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali, esercita maggiore influenza all’interno del panorama degli shareholders. Questo criterio è fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l’analisi dell’assetto proprietario;
3. criterio residuale: questo criterio stabilisce che, se non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, quest’ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società.

“Unità produttiva”: struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più sedi o impianti, anche fisicamente separati ma funzionalmente collegati. L’unità produttiva oggetto del progetto deve essere nella disponibilità del soggetto destinatario ovvero del soggetto beneficiario, ed è dimostrabile/verificabile nel caso di PMI qualora risulti iscritta presso il competente registro delle imprese come risultante dal certificato camerale dell’impresa;

“ULA”: unità di lavoro, rappresenta la quantità di lavoro prestata nell’anno da un occupato a tempo pieno, e fornisce l’unità di misura della quantità di lavoro prestata da occupati a tempo parziale, da occupati ad orario ridotto e da occupati con durate del lavoro inferiori all’anno.

¹¹ [Art.](#) 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e Art. 69/2 Reg (UE) 1060/2021

